



## AMBIENTE E TERRITORIO

Servizio Risorse Idriche  
Servizio V.I.A.

### MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello  
Sviluppo (CreSS)

PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

e p.c. REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Settore Tutela Delle Acque  
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it

Settore Valutazioni Ambientali  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Direzione Affari istituzionali e Avvocatura  
affariistituzionali-avvocatura@cert.regione.piemonte.it

Società TOSCANINI ETTORE & CO s.r.l.  
Via Ing. Catlinetti n. 17 Fraz. Isolella  
13011 BORGOSIESA  
PEC: [toscaniniettoereco@pec.toscanini.it](mailto:toscaniniettoereco@pec.toscanini.it)

**OGGETTO:** R.D. 1775/33 e s.m.i., R.R. 10/R/2003 e s.m.i. Istanza in data 24/12/2009 della Società Toscanini Ettore & CO s.r.l. di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sesia in Comune di Quarona per uso energetico. SENTENZA 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. **Richiesta parere.**

La Società Toscanini Ettore & CO s.r.l. è proprietaria di un impianto idroelettrico in Comune di Quarona (VC), già di proprietà della manifattura "Figli di Luigi Zignone", con edificio di produzione situato circa 200 metri a monte del Ponte di Doccio e "presa dell'acqua effettuata direttamente dal canale di scarico del superiore impianto della Società Cartiera Italiana (oggi appartenente alla ditta Basikidro s.r.l.) o direttamente dal fiume Sesia attraverso una pietraia instabile" per derivare una portata d'acqua "fissata in misura non superiore a mod. 85 (lt/sec. 8500) risultando la quantità media pari a mod. 72 (lt/sec. 7200).

La concessione di derivazione d'acqua è stata accordata in occasione dell'ultimo rinnovo con D.P.G.R. n. 2842 del 28/03/1985 ed è regolata dal Disciplinare n. di Rep. 6101 del 01/02/1983 rilasciato dalla Regione Piemonte - Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Vercelli e registrato a Torino all'Ufficio Atti Privati in data 03/04/1983.

In data 24/12/2009 ha chiesto il rinnovo della concessione, ma dopo una complessa vicenda amministrativa e processuale, sintetizzata ai punti dal 2.1 al 2.25 della Sentenza n. 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (All. 1 alla presente), la scrivente Amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua in oggetto, con Determina Dirigenziale n. 2342 del 2/10/2015.

La Società Toscanini con nota del 18/12/2015 in data 24/12/2015 ha rivolto istanza di riesame degli atti assunti dalla Provincia di Vercelli e, in particolare della citata Determina Dirigenziale n. 2342 del 2/10/2015, alla luce dell'accoglimento da parte della Corte di Cassazione civile dei ricorsi presentati dalla Società stessa, contro le Sentenze n. 135 e 136/2013 del Tribunale Superiore delle Acque, cassate dalla Corte di Cassazione civile con rinvio alle decisioni del TSAP in diversa composizione.

Rispetto a tale domanda la Provincia si è espressa con atto n. 1461 del 20/01/2016 di rigetto dell'istanza di riesame e conferma del precedente provvedimento.

Con Sentenza n. 65/2019 il Tribunale Superiore delle acque, ha disposto, l'annullamento del Provvedimento Dirigenziale n. 1461 del 20/01/2016, e l'atto n. 887 del 22/03/2010 *"di rinnovo della concessione a favore di Basikdue, quest'ultimo limitatamente al punto in cui, all'art. 7 del disciplinare, si prevede che la restituzione dell'acqua avrà luogo "a valle della centrale mediante l'esistente canale fugatore direttamente nel fiume Sesia", con la conseguente impossibilità di far proseguire le acque nel canale fugatore di Basikdue fino al canale di presa (allacciatore) della Toscanini, anziché senza escludere detta possibilità all'esito del riesercizio del potere con salvezza in ogni caso degli ulteriori provvedimenti della P.A."*.

La Provincia con nota prot. 12155 del 9/05/2019 ha chiesto alla Società Toscanini, dovendosi riaprire il procedimento relativo al rinnovo della concessione, in ottemperanza alla Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) 65/2019, di integrare e aggiornare la documentazione presentata in data 24/12/2009 alla luce della normativa vigente.

In riscontro a tale nota la Società Toscanini Ettore & C. ha trasmesso la nota datata 16/07/2019 pervenuta all'Ente scrivente al n. 17919 con la quale, partendo dal presupposto che la concessione oggetto di rinnovo prevedeva due distinte e alternative modalità di prelievo delle acque (dal canale fugatore della Società Basikidro ovvero direttamente dal fiume Sesia, previa ricostruzione della traversa preesistente), evidenziava come nell'immediatezza sarebbe stata utilizzata la sola modalità di prelievo dal canale fugatore, mentre per quanto riguarda la presa diretta dal fiume, dichiarava di volerne rimandare ad un successivo momento l'utilizzo e il conseguente ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle relative opere.

Per tale motivo, sottolineando l'inutilità e dispendiosità della presentazione ed elaborazione, in tale fase, della documentazione inerente la captazione diretta dal fiume e rimarcando l'interesse della Società a mantenere sempre percorribile e attuabile tale modalità alternativa, ha chiesto alla Provincia di valutare la possibilità di istruire la pratica di rinnovo prevedendo entrambe le modalità di derivazione, ma subordinando l'efficacia della possibilità di captazione diretta dal fiume, al vincolo della presentazione della relativa documentazione, da attuarsi solo nel caso in cui vi fosse l'effettiva intenzione da parte della Società medesima di ripristinare tale modalità di prelievo.

L'Ente scrivente ritenendo che, al fine di poter valutare la possibilità di rinnovo della concessione e l'eventuale mantenimento nel disciplinare di concessione di entrambe le modalità di prelievo originariamente previste, fosse necessario allegare il progetto completo delle opere inerenti la derivazione, descrivendo dettagliatamente quelle esistenti, le modifiche da apportare al fine di garantire il couso e quelle da ripristinare, ha richiesto nel merito parere alla Regione (All. 2).

Con nota prot. n. 30335 del 13/12/2019 la Provincia ha trasmesso alla Società Toscanini il parere regionale chiedendo alla stessa di integrare la documentazione per l'avvio del procedimento istruttorio e vista la richiesta di proroga formulata dalla Società in data 5/05/2020, con successiva nota prot. n. 10717 del 18/09/2020 ha ribadito la necessità di allegare all'istanza di rinnovo tutta la documentazione prevista dal Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Allegato A, parte II, sezione IV) incluso lo stato di consistenza delle infrastrutture della derivazione, incluse le opere di presa, costituito dalla relazione tecnica illustrativa, la corografia, la planimetria, i profili longitudinali e trasversali e i disegni particolareggiati.

Nella stessa nota ha sottolineato, inoltre, che come richiamato nel citato parere regionale ai sensi dell'art. 30, comma 3 del regolamento 10/R2003, *"la concessione può essere rinnovata, con le modifiche che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie"*.

In data 04/11/2020 la Società Toscanini ha presentato la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia al fine di proseguire il procedimento di rinnovo di concessione di cui all'istanza presentata del 24/12/2009, precisando che "rispetto alle due distinte modalità di prelievo previste in concessione in corso di rinnovo (dal canale di scarico della centrale idroelettrica di monte di proprietà della Basikidro S.p.A. ovvero direttamente dal fiume Sesia previa realizzazione di una tura in materiale sciolto, definita "pietraia instabile" all'art. 4 del precedente Disciplinare) la scrivente intende proseguire con la modalità concretamente ad oggi utilizzata, ossia tramite prelievo dal canale di restituzione dell'impianto di monte, che non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quanto già in essere e, per quanto riguarda il prelievo diretto dal fiume, si intende comunque mantenere vigente anche tale modalità quale alternativa che potrà essere eventualmente attuata all'occorrenza in un successivo momento, previa ovviamente la richiesta e l'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri che saranno necessari al momento della realizzazione delle opere, che risultano comunque già indicate e descritte nella documentazione tecnica allegata".

L'istanza è comunque accompagnata dalla documentazione prevista dal Regolamento Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Allegato A, parte II, sezione IV) anche per la modalità di presa dal fiume.

Con nota prot. n. 26491 in data 4/12/2020 il Servizio Risorse Idriche ha comunicato la sospensione del procedimento di rilascio del rinnovo della concessione di derivazione idrica nell'attesa degli esiti della Fase di Verifica di V.I.A. come previsto dalla normativa vigente.

In data 30/12/2020 la Società Toscanini ha presentato istanza di Verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.10 della L.R. n.40/98 e s.m.i., relativamente al *"Rinnovo della Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sesia in Comune di Quarona, località Doccio, per uso energetico assentita con D.P.G.R. n.2842 del 28.03.1985. Prat. 703-cod utenza VC00605. Sentenza 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche."* In tale istanza è stata nuovamente specificata dal proponente l'intenzione di voler attivare la *"modalità di prelievo dal canale di restituzione dell'impianto di monte che è quella concretamente ad oggi utilizzata e non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quanto già in essere, mentre per la modalità di prelievo diretta dal fiume, che si intende comunque mantenere vigente in concessione, come da documentazione tecnica allegata, quale alternativa che potrà essere eventualmente attuata all'occorrenza in un successivo momento, la richiesta di tutte le autorizzazioni e pareri necessari, compresa la Verifica della procedura di V.I.A., sarà effettuata al momento della realizzazione delle opere"*.

A seguito della pubblicazione e deposito degli atti, si è svolta in data 11/03/2021 la prima riunione di Conferenza dei Servizi nel corso della quale la Società ha ribadito la volontà di rinnovare la concessione con le stesse caratteristiche di quella originaria, mantenendo le due modalità di prelievo, ma ha precisato che ad oggi intende proseguire solo su quella dal canale fuggatore dell'impianto di monte.

Le due modalità sono state utilizzate in passato, ma a seguito dell'asportazione del manufatto da oltre un trentennio, a seguito di eventi alluvionali che consentiva il prelievo diretto dal corso d'acqua, non è più stato ripristinato.

L'opera è stata identificata all'interno degli elaborati grafici ma non è stata richiesta l'autorizzazione per realizzarla (autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 a modifica di impianto esistente di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) né sono stati forniti elementi tecnici relativi alla compatibilità ambiente.

La Società ha chiesto, pertanto, che la procedura di Verifica di VIA fosse limitata alla sola modalità di prelievo dal canale di restituzione che non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quelle in essere, mentre la modalità di prelievo diretta dal fiume è un'eventualità che intende attuata all'occorrenza in un successivo momento e quindi le richieste di autorizzazioni e pareri necessari, compresa la Verifica di Via, sarà effettuata al momento dell'effettiva necessità di realizzare tale opera. In tale occasione la Società ha sottolineato che la validità di qualunque autorizzazione ottenuta in fase di rinnovo avrebbe una durata limitata (al massimo 5 anni) e l'eventuale futura realizzazione della presa diretta dal fiume costringerebbe in ogni caso a richiedere ed ottenere nuovamente le autorizzazioni scadute, aggiornando gli elaborati e gli approfondimenti necessari allo stato dei luoghi di quel momento e al quadro normativo vigente.

La Provincia ha ribadito alla Società quanto stabilito dall'art. 29 c.1 del Dlgs 152/06: “i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la Verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge” e ha evidenziato che se lo scopo del proponente è quello di avere un provvedimento autorizzativo successivo alla chiusura del procedimento di verifica di VIA in corso, che comprenda entrambe le possibilità di derivazione, non solo quella già presente anche la futura, è necessario che il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA analizzi sotto il profilo degli impatti ambientali entrambe le opere di presa.

La necessità di valutare gli impatti di entrambe le modalità di derivazione in questa sede è, a parere della scrivente, direttamente derivante anche dalla norma regionale che disciplina la Valutazione di Impatto Ambientale (LR 40/98) laddove dispone all'art. 4, comma 5 che: “Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi”.

A riguardo, la Ditta Toscanini ha evidenziato che la LR 40/98, laddove dispone all'art. 4, comma 5, che la procedura di VIA abbia ad oggetto il complesso delle opere previste in progetto, si riferisce comunque ad opere che si prevede di realizzare in ogni caso, sebbene in fasi distinte; mentre nel caso in questione si tratta di fasi tra loro alternative, in quanto, se la derivazione potrà procedere in futuro sempre mediante prelievo dallo scarico dell'impianto a monte, come attualmente avviene, non vi sarà mai la necessità di attivare la modalità alternativa di presa d'acqua direttamente dal fiume e, di conseguenza, di realizzare le opere in alveo, che dovranno essere realizzate solo nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere più possibile, per una qualsiasi ragione, derivare acqua dallo scarico dell'impianto a monte.

Questa Amministrazione non ritiene condividibile questa interpretazione rimarcando quanto previsto dalla disciplina normativa vigente sull'obbligo dell'assoggettabilità a verifica l'analisi degli impatti cumulativi.

Alla luce di quanto emerso nel corso della seduta di cui si allega verbale (All. 3), il responsabile del procedimento ha chiesto alla Società se fosse sua intenzione stralciare, per il momento, l'intervento relativo alla traversa, per procedere solo sulla parte inerente il canale di derivazione.

Su richiesta della Società la seduta è stata sospesa e aggiornata alla data del 12/04/2021.

La Ditta Toscanini Ettore & Co srl ( con nota prot. prov. n. 0009411 del 09.04.2021) ha fatto pervenire all'Amm.ne provinciale, richiesta di inoltrare al competente Ministero di parere preventivo circa “il mantenimento in concessione di entrambe le modalità di presa, evitando un inutile aggravio del procedimento”, invocando

l'applicazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non aggravamento del procedimento ex art. 1 L. 241/90.

Gli Enti e i soggetti rappresentati in Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso e discusso nel corso della riunione, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, nonché delle note e pareri avanzati da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento, hanno ritenuto di accogliere eccezionalmente la richiesta di ulteriore sospensione del procedimento presentata dalla Ditta TOSCANINI nonostante le indicazioni già espresse dalla regione Piemonte, per acquisire ulteriormente il parere in esame sottoposto con la presente nota.

Tutto ciò premesso, con la presente si chiede vostro superiore parere nel merito sui seguenti quesiti:

1) se sia legittimo alla luce delle disposizioni contenute nell'art 29 del D.lgs 152/2006 in sede di verifica di VIA e di rinnovo della concessione di derivazione in oggetto, la richiesta della Società di adottare dei provvedimenti al fine di mantenere in concessione entrambe le modalità di presa delle acque, ma rimandando gli adempimenti istruttori che riguardano la seconda modalità di presa (presa diretta delle acque dal fiume Sesia) in successiva fase senza aver espletato le necessarie verifiche degli impatti cumulativi, in ragione delle volontà espresse dalla stessa che *"fino a quando risulta possibile prelevare le acque dallo scarico dell'impianto superiore, le opere per il prelievo diretto dal fiume non sarebbero necessarie e non verrebbero quindi realizzate"*;

2) se, pertanto, la verifica di VIA e le ulteriori autorizzazioni relative alla modalità di presa diretta dal fiume possano essere rimandate in futuro ed eventualmente completate solo quando ricorrerà l'effettiva esigenza di riattivare la presa diretta del fiume.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da:  
(dott. Piero Gaetano Vantaggiato)  
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

Firmato il 05/05/2021 13:28

Seriale Certificato: 16055422

Valido dal 28/11/2019 al 28/11/2022

Allegati:

1. Sentenza n. 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
2. Nota prot. n. 28472 del 21/11/2021 - Parere Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
3. Nota prot. 10666 del 26/04/2021 Verbale CDS 11 Marzo 2021 e 12 Aprile 2021.

**ORIGINALE**

Sentenza 65/19



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

251/15 40-42/16  
N. 158/17 Reg. Gen.

N. 178/18 Cronologico

N. \_\_\_\_\_ Repertorio

N. \_\_\_\_\_ Camp. Civ

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:

Dott. Franco De Stefano	- Presidente
Dott. Hadrian Simonetti	- Consigliere di Stato
Dr. ssa Irene Tricomi	- Consigliere di Cassazione
Dott. Silvestro Maria Russo	- Consigliere di Stato
Dott. Marco Buricelli	- Consigliere di Stato, rel. ed est.
Dott. Loredana Nazzicone	- Consigliere di Cassazione
Ing. Pasquale Giardina	- Esperto tecnico

**GIUDICI**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause proposte in sede di legittimità iscritte ai nn. r. g. 251 del 2015,  
42 del 2016, 40 del 2016 e 158 del 2017

**TRA**

**TOSCANINI ETTORE E CO. S.R.L.**, in persona del legale rappresentante "pro tempore" (in seguito, società Toscanini), rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti, Federico Tedeschini e Raffaele Izzo, ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio, 3, presso lo studio dell'ultimo;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

rtf

**PROVINCIA DI VERCELLI**, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosci e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare, 14, presso lo studio di quest'ultimo;

**RESISTENTE**

**E NEI CONFRONTI DI**

**BASIKDUE S.P.A.**, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Redaelli e Massimo Colarizi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Giovanni Antonelli, 49;

**CONTROINTERESSATA**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO**

- quanto al ricorso proposto nel giudizio n. 251 del 2015:

a) della determinazione dirigenziale della Provincia di Vercelli prot. n. 2342 del 2.10.2015, avente a oggetto "istanza del 24.12.2009 (della società Toscanini) per rinnovo della concessione di derivazione di acqua per uso energetico in Comune di Quarona, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR) del 28.3.1985...Rigetto dell'istanza";

- quanto ai motivi aggiunti proposti nel giudizio n. 251 del 2015:

b) del provvedimento della Provincia di Vercelli – Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Risorse Idriche, Energia – Servizio Risorse Idriche, prot. n. 1461 del 20.1.2016, recante rigetto della istanza di riesame e revoca in autotutela presentata dalla società Toscanini in data 21.12.2015 con riferimento al diniego di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua di cui alla determinazione dirigenziale n. 2342 del 2.10.2015 – con-

117



ferma del provvedimento di rigetto;

per l'accertamento del diritto della ricorrente di derivare le acque dal canale fugatore di proprietà della ditta Basikdue c/o direttamente dal fiume Sesia; e per il risarcimento del danno sofferto dalla società Toscanini per effetto della illegittimità degli atti impugnati;

- quanto al ricorso n. r. g. 42 del 2016, proposto "in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 25205 del 15.12.2015 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione", con la quale è stata cassata la sentenza del TSAP n. 136 del 2013 ed è stato disposto il rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al TSAP in diversa composizione: per l'annullamento della nota prot. n. 40543 del 21.5.2010 con la quale la Provincia di Vercelli – Settore Gestione Risorse Idriche, ha rappresentato alla società Toscanini l'impossibilità di dare avvio al procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acqua dal fiume Sesia per uso idroelettrico, nel territorio del Comune di Quarona, assentita con DPGR n. 2842 del 28.3.1985;

- quanto al ricorso n. r. g. 40 del 2016, proposto "in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 25207 del 15.12.2015 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione", con la quale è stata cassata la sentenza del TSAP n. 135 del 2013 ed è stato disposto il rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al TSAP in diversa composizione: per l'annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 887 del 22.3.2010, avente a oggetto "Provincia di Vercelli – rinnovo concessione derivazione acqua dal fiume Sesia in Comune di Varallo per uso energetico della ditta Basikdue", nella sola parte in cui essa contiene

113

previsioni che possano impedire, o pregiudicare, la derivazione d'acqua a uso idroelettrico dal fiume Sesia nel Comune di Quarona per l'alimentazione della "centrale Toscanini", e in particolare laddove, all'art. 7 del disciplinare, si dispone che la restituzione delle acque avvenga direttamente nel fiume Sesia, precludendo così il convogliamento delle acque al "canale allacciatore Toscanini" ("derivazione Toscanini") e impedendo in tal modo il prelievo alla società ricorrente;

- quanto al ricorso n. r. g. 158 del 2017: per l'annullamento della nota dirigenziale della Provincia di Vercelli – Servizio Risorse Idriche, prot. n. 11547 dell'11.4.2017, recante comunicazioni in merito alla istanza del 10.3.2017 della società Toscanini diretta al rinnovo (parziale) della concessione di derivazione d'acqua mediante prelievo diretto dal fiume Sesia; e per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno;

Visti i ricorsi e i motivi aggiunti suindicati, con i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione in giudizio della Provincia di Vercelli e di Basikdue;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2019, il cons. Marco Buri-  
celli;

Uditi gli avvocati Stefano Bonatti per la ricorrente, Gabriele Pafundi per la Provincia di Vercelli e Massimo Colarizi per la società Basikdue;

Premesso e considerato quanto segue.

### FATTO E DIRITTO

I. Vengono in decisione i ricorsi in epigrafe, proposti dalla società Toscani-

ni contro l'Amministrazione provinciale di Vercelli e nei confronti della società Basikdue, in via diretta, ai sensi dell'art. 143 del t. u. n. 1775 del 1933, per quanto riguarda i giudizi rubricati ai nn. 251 del 2015 e 158 del 2017, e in riassunzione in sede di rinvio a seguito delle sentenze Cass. civ. , sez. un., nn. 25205 e 25207 del 2015, con le quali sono state cassate con rinvio le decisioni di questo TSAP nn. 136 e 135 del 2013, con riferimento ai giudizi nn. r. g. 42 e 40 del 2016; giudizi, tutti e quattro, rivolti all'annullamento degli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, e al risarcimento del danno asseritamente sofferto dalla Toscanini per effetto dell'illegittimità degli atti e provvedimenti medesimi.



2.La – complessa – vicenda, amministrativa e processuale, all'esame odierno di questo Collegio, può essere sintetizzata come segue, secondo un criterio essenzialmente cronologico e utilizzando anche le esposizioni in fatto compiute da questo TSAP con la sentenza n. 57 del 2005 e da Cass. civ., sez. un., specialmente con la sentenza n. 25205 del 2015, con talune precisazioni e integrazioni che questo Collegio riterrà utile inserire.

2.1. La società Toscanini, proprietaria di un compendio aziendale di produzione di energia elettrica sito in Quarona Sesia (VC), gestiva lo stabilimento in forza di concessione di derivazione di acqua dal fiume Sesia assentita con DPGR Piemonte del 28.3.1985, in base alla quale poteva prelevare le acque dal canale di scarico (fugatore) di un altro stabilimento a monte, la Basikdue s.p.a (già Fibro s.p.a.) mediante il relativo canale di collegamento (allacciatore): risorsa, questa, che la Toscanini assume essere divenuta essenziale, dal momento che le alluvioni del Sesia hanno cancellato le opere che le permettevano di attingere l'acqua direttamente dal fiume (cfr. disci-

plinare allegato al DPGR 28.3.1985, in cui si dispone che "la presa d'acqua viene effettuata direttamente dal canale di scarico del superiore impianto (di Fibro) o direttamente dal fiume Sesia attraverso una pietraia instabile".

2.2. In seguito a un contenzioso tra le due società, le quali non avevano raggiunto un accordo sulla indennità che Toscanini avrebbe dovuto versare a Fibro in base all'art. 47 del t. u. n. 1775 del 1933, e a seguito della sentenza di appello di questo TSAP n. 44 del 1999 con la quale si statuiva che la concessione di derivazione d'acqua di cui Toscanini era titolare doveva considerarsi attualmente inefficace poiché incompleta e che, per rendere la concessione medesima completa ed efficace, "occorreva che l'amministrazione stabilisse compenso e cautele per la coesistenza delle due utenze", dopo di che, una volta fissato il canone in via definitiva e stabilite le regole di coesistenza, "nessuno avrebbe potuto legittimamente opporsi all'esercizio, da parte di Toscanini, di tutti i diritti nascenti dalla concessione", fosse, o meno, il terreno, su cui è situato il sistema di paratoie, di proprietà di Fibro; la Provincia di Vercelli, dopo essersi avvalsa di una consulenza tecnica per determinare il compenso e stabilire le cautele per la coesistenza delle derivazioni d'acqua, adottava l'atto dirigenziale n. 30573 del 18.11.2001, integrato e modificato con la determina n. 11082 dell'8.3.2003, con i quali, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 47, comma 1, del t. u. n. 1775 del 1933, anzitutto veniva fissata una indennità a carico della Toscanini e a favore della Fibro (poi Basikdue) in ragione del fatto che la prima si giovava delle opere di presa e di derivazione della seconda, e si stabiliva, inoltre, la partecipazione della Toscanini alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione degli impianti di proprietà della società a monte. Sul piano



ffz

più specificamente tecnico, la Provincia disponeva poi le misure di cautela necessarie per garantire la coesistenza tra le diverse utenze interessate, limitandosi a inibire la chiusura delle paratoie di scarico nel Sesia, quando non fossero completamente aperte le paratoie di adduzione allo stabilimento Toscanini (e viceversa) e prevedendo inoltre, con l'atto di modifica prot. n. 11082 dell'8.3.2003, che la Toscanini provvedesse "alla progettazione e realizzazione di idoneo sfioratore laterale nel tratto terminale del canale di scarico" dell'allora Fibro s.p.a. .

2.3. Nel 2002 la Toscanini impugnava, ai sensi dell'art. 143 del t. u. n. 1775 del 1933, dinanzi a questo TSAP, la determinazione suindicata, su compenso annuo e "cautele di coesistenza". Con la sentenza n. 57 del 2005, passata in giudicato, questo Tribunale superiore, ritenuta sussistente la propria "giurisdizione amministrativa di cognizione diretta", respingeva il ricorso, giudicando la determinazione del compenso annuo conforme ai criteri di cui al citato art. 47 del t. u. n. 1775 del 1933 e statuendo inoltre che l'Amministrazione provinciale aveva predeterminato in modo "sufficientemente analitico ed esaustivo" "le cautele per garantire la coesistenza fra le diverse utenze interessate".

2.4. In prossimità della scadenza della concessione, la società Toscanini, con atto del 24.12.2009, domandava il rinnovo della medesima, ma l'avvio del procedimento, in presenza di opposizione della società Basikdue (su cui v. nota 11.5.2010), veniva negato con l'atto provinciale, dell'Ufficio Risorse Idriche, n. 40543 del 21.5.2010, essenzialmente a causa della mancata predisposizione del progetto degli interventi attuativi di cui al p. 6) della citata determina n. 30573 del 25.10.2001, poi modificata con l'atto n. 11082

113

del 7.3.2003, sul compenso annuo e sulle misure di cautela per la coesistenza tra i due impianti; e, una volta ottemperate le prescrizioni di cui alla determina del 25.10.2001, modificata nel 2003, in relazione alla mancata stipula di una convenzione con la Basikdue.

2.5. Nel frattempo, con atto n. 887 del 22.3.2010, la Provincia rinnovava la concessione a favore di Basikdue.

2.6. La Toscanini impugnava dinanzi a questo TSAP, con i ricorsi nn. r. g. 194 e 193 del 2010, sia il diniego di avvio del procedimento di rinnovo del 21.5.2010 e sia la determina provinciale del 22.3.2010 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sesia a favore di Basikdue, quest'ultimo atto nella sola parte in cui, all'art. 7 del disciplinare allegato all'atto di concessione, si dispone che la restituzione dell'acqua avrà luogo nel Comune di Quarona a valle della centrale, mediante l'esistente canale fugatore, direttamente nel fiume Sesia, precludendo così il convogliamento delle acque al "canale allacciatore Toscanini" – o "derivazione Toscanini" e pregiudicando in tal modo l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua Toscanini.

2.7. Con le sentenze nn. 136 e 135 del 2013 questo TSAP, accogliendo eccezioni simmetriche di Basikdue, dichiarava i ricorsi di Toscanini inammissibili "per originaria carenza d'interesse, in mancanza di un attuale e sussistente titolo abilitativo a fruire del canale della Basikdue, non avendole mai corrisposto alcun compenso al riguardo e non avendo mai realizzato gli interventi in merito richiesti dalla p. a.". In particolare, nella motivazione della sentenza n. 136/2013 questo Tribunale superiore fondava la statuizione di inammissibilità anche sull'esistenza del precedente giudicato tra le parti di

TR

cui alla citata sentenza TSAP n. 57 del 2005 “concernente anche le prescrizioni contenute nei provvedimenti ivi impugnati e ormai diventati incontestabili, per cui gli atti gravati in questa sede (essenzialmente, il diniego di avvio del procedimento del 21.5.2010 – n. d. est.) ne divengono meramente attuativi, con evidente carenza di attuale interesse a impugnarli, in mancanza di un concreto titolo abilitativo a fruire del canale Basikdue...”.

2.8. Nel frattempo, in data 7.9.2010 Toscanini si rendeva disponibile a pagare a Basikdue il compenso dovuto (al riguardo, in data 6.3.2012, farà seguito l’offerta reale a Basikdue della somma di € 53.541,00, ex art. 1209 cod. civ., per il tramite di ufficiale giudiziario, in adempimento alle prescrizioni dell’Amministrazione, offerta rifiutata da Basikdue attesa la pendenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali), e presentava alla Provincia un progetto sulle cautele per la coesistenza delle utenze, che l’Amministrazione, in data 30.9.2010, inoltrava a Basikdue. La controinteressata si opponeva al progetto insistendo sul fatto che non era previsto lo “sfioratore laterale”. In data 8.8.2011 Toscanini modificava il progetto “adattandolo -secondo quanto espone parte ricorrente- alle richieste di Basikdue, incluso lo sfioratore” e “altre opere tendenti a migliorare il deflusso nel tratto di canale di collegamento tra quello fuggatore della centrale idroelettrica Basikdue e quello di derivazione della centrale idroelettrica Toscanini”, compresa una misura di cautela opzionale, in quanto non richiesta nelle determinazioni provinciali del 25.10.2001 e 7.3.2003, in maniera tale da presentare una proposta progettuale non solo pienamente conforme alle prescrizioni provinciali, ma addirittura migliorativa sotto l’aspetto del deflusso delle acque, a tutto vantaggio di Basikdue. Non avendo ricevuto ri-

scontro né dalla Provincia e né da Basikdue, Toscanini espone di avere autonomamente predisposto una "proposta di convenzione" e di averla inviata in data 21.2.2014 alla Provincia per l'approvazione.

2.9. Nelle more, interveniva una modifica normativa regionale: per effetto del DPGR 14.3.2014, n. 1/R, l'art. 29 del Regolamento regionale 29.7.2003, n. 10/R disponeva che, per le nuove utenze, "in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato d'ufficio dall'autorità concedente".

2.10. Con atto del 23.10.2014, la Provincia comunicava alla ditta Toscanini l'esistenza di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando la società a presentare osservazioni.


2.11. In data 3.11.2014 la ricorrente formulava all'Amministrazione provinciale le proprie osservazioni evidenziando di avere ottemperato alle prescrizioni provinciali sia sotto il profilo delle cautele di coesistenza e sia per quanto riguarda il compenso. Ad integrazione delle osservazioni ed in via subordinata, la Toscanini, nel rammentare che l'art. 4 del disciplinare allegato alla concessione del 1985 prevede che l'acqua può essere anche prelevata "direttamente dal fiume Sesia, attraverso una pietraia instabile", domandava alla Provincia di disporre tutti gli adempimenti istruttori necessari per assentire il rinnovo per la parte afferente al prelievo diretto.

2.12. Il 2.10.2015, con provvedimento conclusivo n. 2342, l'Ufficio Risorse Idriche della Provincia respingeva l'istanza di rinnovo del 24.12.2009 e disponeva, contestualmente, l'esecuzione degli adempimenti finalizzati al ripristino dei luoghi e alla rimozione delle opere della derivazione. Il diniego conclusivo si basa, in sintesi, sulle statuizioni, ritenute condivisibili, contenute nelle decisioni del TSAP nn. 135 e 136 del 2013; sulla mancanza, in

r13



capo alla società Toscanini, di un attuale titolo abilitativo a fruire del canale di Basikdue, non avendo la Toscanini corrisposto il compenso spettante alla società "a monte" per la fruizione del canale fugatore e non avendo la ricorrente realizzato gli interventi richiesti dalla Provincia nel 2001 e 2003; sulla preclusione derivante dal giudicato di cui alla sentenza TSAP n. 57/2005 pronunciata tra le stesse parti e con identici "petitum" e "causa petendi", e sulla non applicabilità nel caso in esame dell'art. 29 del R. R. 10/R/2003, come modificato, secondo cui "in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato d'ufficio dall'autorità concedente", posto che ad avviso della Provincia detta disposizione si applica alle "nuove utenze" e tale non è quella di cui si discute.



2.13. La ricorrente afferma, senza contestazione alcuna a questo riguardo da parte della Provincia e della controinteressata, di avere cessato la produzione di energia elettrica in data 8.10.2015.

2.14. Poche settimane dopo, il 3.11.2015, venivano depositate le due sentenze di accoglimento già citate Cass. civ., sez. un., nn. 25205 e 25207.

2.14.1. Per ciò che in questa sede più rileva, la sezioni unite civili, con la sentenza n. 25205 del 2015, statuivano che il TSAP, con la sentenza n. 136 del 2013, nell'affidare la decisione di inammissibilità del ricorso contro il diniego 21.5.2010 di avvio del procedimento "per originaria carenza di interesse" e per l' "evidente carenza di attuale interesse" "essenzialmente a due argomenti - e, cioè, l'esistenza del precedente giudicato tra le parti in ordine alle prescrizioni funzionali alla compatibilità dei due impianti, nonché l'inesistenza di "un attuale accordo e di un sussistente titolo abilitativo a fruire del canale della Basikdue", aveva motivato la propria succinta deci-

113

sione (con argomenti) "nessuno dei quali appare sviluppato in termini sufficientemente idonei a spiegare le ragioni per le quali il richiesto annullamento non possa procurare alcun vantaggio alla società ricorrente e, per quanto esposto in ricorso, al riavvio della procedura di rinnovo della concessione. (Ove) anche si ritenesse che il T.S.A.P., nell'assimilare gli "atti gravati in questa sede" ad atti "meramente attuativi" delle prescrizioni, ritenute legittimamente condizionanti la (precedente) concessione dal precedente giudicato, abbia, nella sostanza, inteso evidenziare che l'Amministrazione non poteva prescindere dal rispetto dalle suddette prescrizioni all'atto del rinnovo della concessione - si osserva che l'argomento, oltre che essere riferibile più al merito che alle condizioni pregiudiziali del ricorso, deve confrontarsi con la considerazione che, a fondamento dello stesso ricorso, era stato posto, non già la pretesa di modificare le ridette prescrizioni, quanto, piuttosto, la loro non attuabilità per difetto del necessario atteggiamento collaborativo della Basikdue.

Soprattutto - se, per quanto sopra evidenziato, l'interesse ad agire va individuato nel rapporto tra la situazione che si denuncia come antigiuridica (nella specie, il diniego di avvio della procedura, pronunciato sul presupposto dell'inesistenza di un accordo con la Basikdue) e il provvedimento di annullamento richiesto (nella specie, l'annullamento del suddetto diniego, previo accertamento dell'irrazionalità e/o illegittimità del provvedimento per aver rimesso al terzo controinteressato l'avvio della procedura) - l'aver assunto il fatto stesso dell'inesistenza di "un attuale accordo e di un sussistente titolo abilitativo a fruire del canale della Basikdue" come sintomatico del difetto dell'interesse al ricorso significa spostare nell'ambito della verifica delle

rds

condizioni dell'azione una questione (se, cioè, potesse assumersi o meno l'esistenza di un accordo, quale presupposto dell'avvio della procedura) che ne costituiva, invece, il merito.

In definitiva la pregiudiziale verifica circa l'esistenza del ridetto "bisogno di tutela giurisdizionale" risulta svolta in termini così insufficienti, da mostrare il fianco al rilievo di una sostanziale elusione della risposta alla domanda giudiziale, imponendo la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al T.S.A.P. in diversa composizione per nuovo esame sul punto dell'ammissibilità del ricorso ed eventualmente del merito dello stesso..." .



2.14.2. Assai simile, la struttura della motivazione con la quale Cass. civ., sez. un., n. 25207 del 2015 rileva, nell'annullare la decisione di questo TSAP n. 135 del 2013, "la sostanziale assenza di un autonomo apparato motivazionale", avendo questo Tribunale superiore affidato la statuizione di "inammissibilità per originaria carenza di interesse" al contenuto, tra l'altro, di un'analogia decisione presa sul ricorso della Toscanini avverso il diniego di avvio della procedura di rinnovo della concessione, sicché, in definitiva, "la pregiudiziale verifica circa l'esistenza del ridetto "bisogno di tutela giurisdizionale" risulta svolta in termini così insufficienti, da mostrare il fianco al rilievo di una sostanziale elusione della risposta alla domanda giudiziale, imponendo la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al T.S.A.P. in diversa composizione per nuovo esame sul punto dell'ammissibilità del ricorso ed eventualmente del merito dello stesso..." .

2.15. Con ricorso spedito per la notificazione in data 2.12.2015, e rubricato al n. r. g. 251 del 2015, la Toscanini ha impugnato la determinazione conclusiva negativa del 2.10.2015 dinanzi a questo TSAP con nove motivi,

formulando anche domanda risarcitoria.

2.16. Alle sentenze delle sezioni unite è seguito, in data 18.12.2015, un invito, rivolto dalla Toscanini alla Provincia, al riesame della istanza di rinnovo, sull'assunto del sopraggiunto mutamento della situazione giuridica di riferimento per effetto delle due sentenze delle sezioni unite civili, della omessa considerazione, da parte della Provincia, delle ragioni che hanno determinato l'impossibilità di addivenire alla stipula di una convenzione con Basikdue, della piena realizzazione delle cautele (sfioratore) e del pagamento effettivo del compenso, e la mancata considerazione della possibilità di disporre il rinnovo mediante presa diretta dal fiume Sesia senza quindi la necessità di eseguire opera di cautela alcuna.

2.17. Con atto n. 1461 del 20.1.2016 l'Ufficio Risorse Idriche della Provincia ha respinto l'istanza e ha confermato il precedente provvedimento di rigetto sulla base degli assunti che seguono:

- a seguito della cassazione con rinvio delle sentenze del TSAP, per decidere occorre attendere l'esito dei giudizi di rinvio;
- restano irrisolte le questioni relative alle inadempienze imputabili a Toscanini e riguardanti: a) il mancato pagamento del compenso spettante a Basikdue nella misura fissata dall'Amministrazione provinciale nel 2001 per la fruizione del canale sfioratore, non bastando la promessa del pagamento, e b) la inesecuzione degli interventi di cautela richiesti dalla Provincia per assicurare la concessione di derivazione;
- come prevede l'art. 32 del R. D. n. 10/R/2003, la reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative comporta la decadenza del diritto a derivare;
- risulta poi inapplicabile l'art. 29 del R. D. 2003 come modificato nel 2015,

113

secondo cui "in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato d'ufficio dalla autorità concedente". L'applicazione dell'art. 29 presuppone che la richiedente il rinnovo abbia adempiuto integralmente gli obblighi che le competono (nella specie, abbia eseguito le cautele a regola d'arte e pagato il compenso nella misura stabilita dalla determina provinciale del 25.10.2001), e comunque riguarda soltanto le "nuove utenze", e tale non è quella di cui si discute;

-l'obbligo di predisposizione delle cautele per la coesistenza e l'importo esatto del compenso dovuto per il godimento della coutenza non possono essere rimessi in discussione in sede amministrativa e/o giurisdizionale a seguito della sentenza del TSAP n. 57/2005, sulla quale si è formata la cosa giudicata;

-sulla istanza di rinnovo della concessione di "derivazione diretta" dalle acque del fiume Sesia:

-i dati tecnici contenuti nella istanza di rinnovo riguardano la sola derivazione dal canale fugatore della Basikdue;

-fino a tempi recenti la Toscanini ha sempre sostenuto che era tecnicamente impossibile derivare direttamente dal fiume Sesia;

-in ogni caso, l'art. 32, comma 2, del R. R. prevede al comma 2, quale causa di decadenza della concessione, "il non uso per un triennio consecutivo" dell'utenza, per cui si potrebbe concludere per una decadenza del diritto e quindi per la inammissibilità della domanda;

-l'istanza di rinnovo di "derivazione diretta" presuppone la presentazione di un autonomo e separato progetto, dovendosi ritenere che venga in rilievo una "variante sostanziale".

(Si tratta, nella sostanza, delle stesse ragioni poste a fondamento del primo diniego del 2.10.2015, alle quali si aggiungono le argomentazioni, autonome, contenute nel provvedimento di conferma del 20.1.2016, poste a riscontro della istanza, "medio tempore" avanzata, di "derivazione diretta" dalle acque del fiume).

2.18. Il (secondo) diniego del 20.1.2016 è stato impugnato dalla Toscanini, dinanzi a questo TSAP, nell'ambito del giudizio n. 251 del 2015, con ricorso per motivi aggiunti basato su sei, articolate censure.

2.19. Nel frattempo, con i ricorsi in riassunzione nn. 42 e 40 del 2016, spediti per la notificazione il 27 e il 29.1.2016, la società Toscanini domandava a questo TSAP l'annullamento, rispettivamente, del diniego provinciale del 21.5.2010 e della determina dirigenziale del 22.3.2010 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sesia a favore di Basikdue, nella parte in cui, all'art. 7 del disciplinare allegato all'atto di concessione, si dispone che la restituzione dell'acqua avrà luogo nel Comune di Quarona a valle della centrale, mediante l'esistente canale fugatore, direttamente nel fiume Sesia, precludendo così il convogliamento delle acque al "canale allacciatore Toscanini" – o "derivazione Toscanini".

2.19.1. A sostegno del ric. n. r. g. 42 del 2016 la società Toscanini riproponeva, in sintesi estrema, i motivi che seguono: 1) il diniego di avvio del procedimento è stato rimesso irrazionalmente all'arbitrio di Basikdue; l'atto impone la stipula di una convenzione con Basikdue in una situazione nella quale risulta evidente la mancanza di un atteggiamento collaborativo da parte di quest'ultima; data l'opposizione di Basikdue non risultano attuabili le prescrizioni tecniche impartite; 2) è illegittimo e va censurato il comporta-

MB

mento neutrale assunto dalla Provincia, avuto riguardo al fatto che alla Provincia stessa sono riservate le valutazioni del caso in forza di quanto dispone l'art. 47 del t. u. n. 1775 del 1933 (v., ora, anche l'art. 29 del R. R. del 2003 secondo cui in mancanza di accordo il couso è disciplinato d'ufficio dall'autorità concedente), e la Toscanini si trova nella necessità tecnico – economica di avvalersi delle opere di derivazione di Basikdue); 3) la previsione dell'accordo con Basikdue si pone quale ostacolo all'avvio del procedimento rispetto ai principi costituzionali in tema di libertà di iniziativa economica e alle direttive europee in materia di sfruttamento di fonti rinnovabili di energia.

2.19.2. Con il ric. n. r. g. 40 del 2016 la Toscanini deduceva, in sintesi: 1) mancata comunicazione dell'avvio del procedimento – omesso coinvolgimento della ricorrente nella procedura di rinnovo della concessione a favore di Basikdue, nonostante la stretta connessione degli impianti delle due società, e i riflessi dell'esercizio dell'impianto di Basikdue, collocato a monte, sull'impianto della Toscanini, situato a valle; 2) illogicità della prescrizione del disciplinare che impone a Basikdue di scaricare le acque nel fiume Sesia anziché conferirle nel canale Toscanini; 3) illegittimità del comportamento della P. A. in relazione all'obbligo, gravante sulla Provincia, di assicurare la compatibilità degli impianti, in ragione della necessità, tecnico – economica, per la Toscanini, di avvalersi delle opere di derivazione dell'altra utenza: dal che, la domanda di annullamento, soltanto “in parte qua” della determina dirigenziale n. 887 del 22.3.2010, e l'accertamento del diritto della ricorrente di derivare le acque dal canale fugatore di Basikdue c/o direttamente dal fiume Sesia.

2.20. Infine, in data 10.3.2017 ha fatto seguito una istanza della Toscanini di rinnovo parziale della concessione di derivazione d'acqua unicamente mediante prelievo diretto dal fiume Sesia, "secondo le modalità di prelievo già assentite nel disciplinare di concessione".

2.21. A tale istanza la Provincia, con atto n. 11547 dell'11.4.2017, dopo avere rilevato il carattere interlocutorio della richiesta, per la quale non risultano essere state ottemperate le modalità di presentazione di cui all'art. 8 del R. R. n. 10/R/2003 e relativo Allegato A, ha dato riscontro limitandosi a rammentare che la concessione è stata rigettata con determina dirigenziale del 2.10.2015.

2.22. Con ric. n. r. g. 158 del 2017, spedito per la notificazione il 9.6.2017, la società Toscanini, pur riconoscendo la "dubbia natura provvedimentale" della nota impugnata, poiché assunta in risposta a una istanza interlocutoria della ricorrente, ha contestato con sette motivi la legittimità dell'asserzione sulla quale si fonda la nota citata, soggiungendo che la nota medesima, in quanto confermativa della determina provinciale di diniego del 2.10.2015, "soffre, in via derivata, delle illegittimità ulteriori già evidenziate in riferimento a tale atto (con il) ric. n. 251/2015 e che ... si riassumono" (v. p. 8 ric. , da pag. 19 a 22). La Toscanini ha concluso chiedendo anche il risarcimento del danno.

2.23. La Provincia di Vercelli e la società Basikdue si sono costituite per resistere, eccependo preliminarmente la inammissibilità dei giudizi e, in parte, la improcedibilità degli stessi per sopravvenuta carenza di interesse, e contestando, nel merito, la fondatezza dei ricorsi, dei quali è stata domandata la reiezione.

113



2.24. In prossimità dell'udienza di discussione delle cause, le parti hanno presentato memorie.

2.25. Alla udienza del 30.1.2019 i ricorsi, rinviato per insuperabile incompatibilità di alcuni dei componenti del Collegio altro pendente tra le stesse parti (ma relativo ad aspetti marginali della vicenda) ed iscritto al n. 41/2016 r.g., sono stati discussi e quindi trattenuti in decisione.

3. I ricorsi vanno riuniti, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, per essere decisi con un'unica sentenza.

4. In via preliminare dev'essere dichiarata l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso in riassunzione n. r. g. 42 del 2016 (circostanza sulla quale anche la società ricorrente sostanzialmente concorda - v. pag. 6 memoria conclusiva Toscanini del 18.1.2019), e del ricorso introduttivo n. r. g. 251 del 2015, fermo restando che l'interesse a ricorrere, diretto, concreto e attuale, da riconoscersi alla società Toscanini, a vedere decisa la controversia contro Provincia e Basikdue, è da considerarsi "trasferito" dalla contestazione del primo diniego di rinnovo, del 2.10.2015 (su cui v. sopra, pp. 2.12. e 2.15.), alla impugnazione del (secondo) diniego, confermativo, del 20.1.2016 (su cui v. sopra, p. 2.17.), gravato con atto motivi aggiunti nell'ambito del ricorso n. r. g. 251 del 2015 (su cui v. sopra, p. 2.18.).

4.1. Più in dettaglio, pur potendosi, in via preliminare e per quanto eventualmente occorra, considerare innegabile, alla stregua di quanto desumibile da Cass. civ., sez. un., n. 25205 del 2015 (su cui v. sopra, p. 2.14.1.), e alla luce dei motivi del ricorso al TSAP del 2010, riproposti in sede di riassunzione, il carattere concreto, diretto e attuale, in relazione al riavvio del pro-

cedimento di rinnovo, del vantaggio che la società Toscanini avrebbe potuto trarre da un - ipotetico - accoglimento del ricorso promosso avverso l'atto di arresto procedimentale del 21.5.2010, qui e ora va sottolineato come, dalla descrizione complessiva della vicenda nei suoi sviluppi (su cui si vedano, in particolare, i pp. 2.4., 2.8. e da 2.11. a 2.19.), emerge che il diniego di avvio del procedimento prot. n. 40543 del 21.5.2010, a seguito dell'avvio della procedura di offerta reale ex art. 1209 cod. civ. del 6.3.2012 e della predisposizione del (secondo) progetto, dell'agosto 2011, relativo allo sfioratore laterale (v. sopra, p. 2.8.), è stato superato dalla determina provinciale conclusiva negativa n. 2342 del 2.10.2015 (a sua volta "sorpassata" dalla determina del 20.1.2016, su cui v. "infra", p. 4.2.), risultato di una nuova e autonoma valutazione della situazione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso in riassunzione n. r. g. 42 del 2016 non arrecherebbe utilità alcuna alla ricorrente originaria, considerata la sopravvenienza nel 2015 del provvedimento conclusivo negativo.

4.2. Un discorso in gran parte analogo va compiuto per quanto concerne la "relazione" tra il (primo) diniego di rinnovo, del 2.10.2015, e il (secondo) diniego confermativo del 20.1.2016, e, simmetricamente, tra il ricorso introduttivo n. r. g. 251 del 2015 e il successivo atto di motivi aggiunti (su cui si rinvia ai pp. 2.12., 2.15., 2.17. e 2.18.).

Al riguardo, con l'atto del 20.1.2016 l'Amministrazione provinciale ha definito un assetto di interessi omologo –anzi più ampio, riguardando anche la questione del rinnovo della concessione di derivazione diretta dal fiume Sessa – rispetto all'assetto delineato con il precedente diniego del 2.10.2015.

La Provincia ha adottato tale secondo atto in esito a una nuova istanza (su

cui v. sopra, p. 2.16.) con la quale erano state segnalate le sentenze sopraggiunte di accoglimento delle sezioni unite della Cassazione, e la possibilità di accordare comunque il rinnovo della concessione di derivazione mediante presa diretta dalle acque del fiume Sesia; e attraverso una nuova istruttoria e una rinnovata valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, sicché, essendo l'Amministrazione pervenuta a una conclusione sovrapponibile in larga parte a quella desunta dal precedente diniego del 2.10.2015 – oltre al “segmento valutativo e decisorio aggiuntivo” a riscontro della richiesta di rinnovo della concessione di derivazione diretta dal fiume Sesia (sul quale v. pag. 3 dell'atto 20.1.2016) - , correttamente la Toscanini ha deciso di contestare la nuova decisione sfavorevole, “allargata” alla “presa diretta dal Sesia”, con il “ricorso per motivi aggiunti” spedito per la notifica il 15.3.2016: motivi aggiunti sui quali giocoforza deve ritenersi trasferito il contenzioso tra Toscanini, Provincia e Basikdue.

Con la determina del 20.1.2016, la Provincia si è cioè ripronunciata sulla istanza (di riesame) a seguito di una istruttoria rinnovata e ampliata, e con una valutazione e decisione sicuramente autonome.

La determina conclusiva negativa del 2.10.2015 risulta superata dalla determina del 20.1.2016, estesa alla istanza di derivazione diretta dal fiume Sesia, e sulla quale la Toscanini, come detto, ha appuntato la propria attenzione con l'atto di motivi aggiunti inserito nel giudizio n. 251/2015.

D'altronde, è la stessa Toscanini (v. pag. 9 della memoria conclusiva del 18.1.2019) a dare atto che la determina provinciale del 2.10.2015 è stata superata dal successivo atto in data 20.1.2016, che reca le determinazioni finali negative sul rinnovo della vecchia concessione.

r13

Per effetto del descritto sviluppo della vicenda, e del sopravvenuto provvedimento di conferma, si è venuta a formare una “situazione nuova e sostitutiva” rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso introduttivo, tale da rendere sicura l’inutilità di una sentenza di merito sul ricorso proposto contro la determina dirigenziale del 2.10.2015.

Dal che, l’improcedibilità del ricorso (introduttivo) n. 251/2015 per sopraggiunta carenza di interesse.

4.3. I motivi aggiunti del ric. n. r. g. 251 del 2015, sui quali si incentra il fulcro della controversia, sono fondati e vanno accolti entro i limiti, per le ragioni e con gli effetti che saranno specificati in appresso.



La domanda risarcitoria non può invece trovare accoglimento, permanendo in capo alla P. A., anche all’esito dell’accoglimento per quanto di ragione delle contestazioni al provvedimento del 20.1.2016, uno spazio valutativo significativo nel riesercizio del potere amministrativo. Simmetricamente, non può essere accolta la domanda di accertamento del diritto di derivazione, avuto riguardo alla rinnovazione del potere amministrativo e alla ponderazione degli interessi coinvolti in essa implicati.

4.3.1. Per ciò che riguarda il nucleo motivazionale centrale che sorregge il diniego del 20.1.2016, nella parte in cui si dà riscontro alla istanza di concessione mediante utilizzo del canale di scarico di Basikduc, nucleo argomentativo basato sull’assunto secondo cui sarebbero tuttora irrisolte “le inadempienze imputabili a Toscanini e riconducibili al mancato pagamento del compenso spettante a Basikduc” nella misura fissata dalla Provincia nel 2001 e alla inesecuzione degli interventi richiesti dall’Amministrazione per consentire la coesistenza delle utenze e assentire così la concessione di de-

rivazione, il Collegio ritiene che siano complessivamente fondati e vadano accolti i motivi formulati ai punti 3) e 4), sia pure sotto i limitati profili dedotti dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione e per travisamento dei fatti, per le ragioni ed entro i limiti di cui adesso si dirà.

Quanto al "profilo del compenso", la Provincia non sembra avere considerato in modo adeguato che la Toscanini, in data 6.3.2012, ha compiuto una offerta reale di pagamento a Basikdue dell'importo di € 53.541, ai sensi dell'art. 1209 cod. civ., mediante ufficiale giudiziario (cfr. verbale di offerta reale sub doc. 13 fasc. ric., e allegato assegno non trasferibile dell'importo suddetto), a saldo delle indennità pregresse, dopo che - circostanza questa non contestata - Toscanini aveva corrisposto quanto dovuto alla precedente proprietà Fibro.

In questo contesto, tenuto conto che l'offerta reale, anche solo a prescindere da ogni questione sulla sua ritualità, della Toscanini esprime in modo oggettivo una manifestazione di volontà seria e precisa di eseguire la prestazione, considerando il rilevante importo formalmente offerto, e la ragione accampata da Basikdue a sostegno del rifiuto di ricevere la somma (voler "meglio approfondire, attesa la pendenza di procedimenti amministrativi e giurisdizionali"), la carenza di motivazione e di istruttoria, imputabile all'Amministrazione, dedotta coi motivi aggiunti, sussiste per avere, la Provincia, ritenuto tuttora irrisolta l'inadempienza "sul versante compenso" essendosi limitata a osservare che una cosa è promettere il pagamento e altro è effettuarlo concretamente nell'esatto importo convenuto, "cosa che non è mai avvenuta", e avendo omesso di vagliare le ragioni, riconducibili anche

113

al difetto del necessario atteggiamento collaborativo da parte di Basikdue, per le quali Toscanini ha finito per non avere ottemperato alle prescrizioni impartite dalla P. A. .

E ciò, anche alla luce del principio di proporzionalità e in connessione con quanto si dirà tra breve sul silenzio col quale Provincia e Basikdue hanno ricevuto la (seconda) proposta progettuale, datata 8.8.2011, con lo sfioratore laterale.

Sul versante della rilevata inadempienza alle cautele, bene parte ricorrente sottolinea di avere presentato, all'Amministrazione la (seconda) proposta progettuale, datata 8.8.2011 e relativa anche ad uno "sfioratore laterale", progetto modificato e adattato, si sostiene, alle richieste di Basikdue dopo che la controinteressata aveva negato l'assenso al progetto precedente inoltrato dalla Provincia a Basikdue il 30.9.2010; ma che alla presentazione del suddetto secondo progetto non aveva fatto seguito risposta alcuna né da parte di Basikdue e neppure da parte della Provincia.

In proposito, non può assumere valenza preclusiva a danno della ricorrente il rilievo secondo cui, per eseguire le "cautele di coesistenza", la Toscanini sarebbe dovuta - e tuttora dovrebbe - entrare nel terreno di proprietà di Basikdue, il che implica necessariamente l'assenso di quest'ultima società e la formalizzazione di un accordo tra le parti: in mancanza dei quali, assenso, e accordo, giammai la Toscanini avrebbe potuto - e potrebbe - conseguire il rinnovo.

Si può prescindere dal verificare la rilevanza e l'esattezza della duplice considerazione di Toscanini per cui a) il silenzio di Basikdue sul punto segnala in realtà la conformità totale del "secondo progetto Toscanini" alle prescri-

AB

zioni provinciali, se non addirittura il carattere migliorativo del progetto medesimo sotto l'aspetto del deflusso delle acque, a vantaggio di Basikdue che, sul tema, non è stata in grado di "escogitare una qualsivoglia argomentazione plausibile per opporsi alla proposta" (sarà questo uno dei motivi conduttori del futuro riesercizio del potere amministrativo); e b) TSAP n. 44 del 1999 ebbe a osservare che "anche se il terreno fosse di proprietà della Fibro (poi, Basikdue, n. d. est.) la Toscanini avrebbe pieno diritto di far valere la propria concessione di derivazione d'acqua con presa da effettuarsi dal canale di scarico della centrale a monte".

Appare infatti decisivo rilevare che l'argomentazione della controinteressata, imperniata sull'obbligo della Toscanini di accedere al fondo della Basikdue e sulla sicura opposizione di quest'ultima all'accesso, oltre a corroborare la tesi per la quale le inadempienze su compenso ed esecuzione delle cautele potrebbero essere riconducibili effettivamente a circostanze che sfuggono al controllo della Toscanini, "permette il passaggio", se assenso e accordo non si avranno, proprio alla applicazione, nella fattispecie, dell'art. 29 del Regolamento regionale 29.7.2003, n. 10/R, sulla disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, nel testo introdotto con DPGR 14.3.2014, n. 1/R, in base al quale "in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato d'ufficio dalla autorità concedente".

Al riguardo, "in primis", se le cautele di coesistenza non sono state ancora del tutto realizzate, e non si è raggiunto un accordo con l'utenza "a monte" per circostanze che sfuggono al controllo della ricorrente, spetterà all'Amministrazione provinciale disciplinare d'ufficio il couso, sentite le parti interessate.

M13

e, cioè, la ditta richiedente non risulta avere adempiuto integralmente agli obblighi che le competono, sotto gli aspetti sia del pagamento del compenso e sia della esecuzione delle "cautele di coesistenza", è la Provincia a non avere tenuto conto delle modalità della vicenda nel suo svolgersi e delle ragioni per le quali le prescrizioni impartite dalla Provincia non sono state pienamente ottemperate.

Perde peso quindi il rilievo svolto dall'autorità emanante a pag. 2 del diniego del 20.1.2016, secondo il quale l'intervento sostitutivo della P. A. - la disciplina "ex officio" del couso da parte dell'autorità concedente - "in caso di mancato accordo tra le parti può avvenire unicamente in un contesto in cui la richiedente il rinnovo abbia adempiuto integralmente agli obblighi che le competono". Nel peculiare contesto in discussione, il fatto che la mancata piena esecuzione delle prescrizioni provinciali non sia oggettivamente dipesa da ragioni imputabili alla Toscanini consente, secondo logica e razionalità, di utilizzare ugualmente lo strumento del couso disciplinato d'ufficio dalla autorità concedente.

Inoltre, quanto alla tesi provinciale, basata sull' "incipit" dell'art. 29, per la quale la disposizione citata si applica esplicitamente alle "nuove utenze" e tale non sarebbe quella di cui si discute, diversamente da quanto sembra intendere la resistente il couso d'ufficio ex art. 29 - ove si giunga a richiedere detto strumento persistendo il mancato accordo tra le parti - non può, e non potrà, essere escluso in una fattispecie, come quella in esame, di rinnovo, caratterizzata da oggettivi elementi di rilevante novità rispetto alla situazione originaria sulla quale va a incidere, tanto da integrare una fattispecie in tutto assimilabile a quella per la quale la norma è stata espressamente detta-

H13



ta.

Non appare superfluo aggiungere che il difetto di provvedimento concessorio, tema sul quale ruota l'intera controversia, non può essere posto in risalto, come fa Basikdue, quale elemento sintomatico della carenza di legittimazione e interesse a ricorrere. Fare ciò significa spostare, erroneamente, nell'ambito della verifica delle condizioni dell'azione una questione di merito (conf. Cass. civ., sez. un., n. 25205 del 2015).


L'illegittimità, per le ragioni esposte sopra, del nucleo motivazionale "centrale" del diniego del 20.1.2016, comporta la erroneità, che occorre comunque rilevare, del riferimento compiuto dall'autorità emanante all'art. 32 del R. R. 29.7.2003, n. 10/R, nella parte in cui si dispone che tra le cause della cessazione della concessione vi è la decadenza del diritto di derivazione e utilizzazione dell'acqua concessa, che può essere dichiarata dall'autorità concedente, previa contestazione all'interessato, nei casi elencati all'art. 32, comma 2, tra i quali vi è la reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative. Tra i motivi conduttori della causa nel merito, come si è visto, vi è infatti proprio quello che attiene alle ragioni del non ancora intervenuto pagamento del compenso e completamento delle cautele, la fondatezza del quale sorregge adeguatamente pure la giustificazione delle formali violazioni dedotte.

Sul riferimento, compiuto nella motivazione del diniego 20.1.2016, a fine pag. 2, alla preclusione derivante da cosa giudicata (viene richiamata la sentenza del TSAP n. 57/2005), occorre considerare, a confutazione, che il giudicato del 2005 era "crystallizzato" sulle prescrizioni e sulla situazione del 2001 - 2003 e che occorre considerare i comportamenti sopravvenuti

113

della società, vale a dire, proprio l'adeguamento (tentato) della Toscanini alle prescrizioni provinciali sotto l'aspetto del "compenso" e delle "cautele", sicché, a differenza di ciò che sostiene l'autorità emanante laddove ipotizza che la Toscanini intenderebbe rimettere in discussione le statuizioni su cautele e compenso pronunciate da questo TSAP con la sentenza n. 57 del 2005, passata in cosa giudicata, è da ritenere, in realtà, che la Toscanini non intenda affatto rimettere in discussione dette questioni.

La ricorrente, al contrario, intende far questione proprio della puntuale attuazione delle prescrizioni provinciali, giudicate legittime nel 2005 da questo Tribunale superiore, presupposto indispensabile per poter ottenere il rinnovo della concessione di derivazione.



Non appare inutile aggiungere che la considerazione compiuta dal dirigente di Settore emanante, nelle premesse del diniego del 20.1.2016, in ordine al fatto che occorre attendere l'esito dei ricorsi in riassunzione "prima di assumere ogni ulteriore determinazione", viene contraddetta immediatamente dopo dalle argomentazioni di carattere sostanzialistico esposte a pag. 2 dell'atto impugnato, e dal consequenziale venire meno dell'interesse a vedere deciso il ricorso in riassunzione n. r. g. 42 del 2016 (su cui v. sopra, p. 4.1.).

Ancora, la circostanza che nella controversia odierna venga in considerazione un diniego c. d. "plurimotivato", vale a dire un rifiuto di rinnovo fondato su svariate giustificazioni tra loro autonome, ciascuna delle quali idonea da sola a sorreggere l'atto lesivo, non assume rilevanza alcuna, atteso che, contrariamente a quanto sostiene l'Amministrazione, la ricorrente ha diretto con successo le sue censure verso tutte le argomentazioni e motiva-

H13

zioni adottate dall'autorità emanante a sostegno del diniego.

L'accoglimento dei motivi di ricorso suindicati, che soddisfa in modo adeguato l'interesse fatto valere dalla Toscanini nel presente giudizio, ed è tale da garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (cfr. art. 1 del c.p.a. e Cons. Stato, Ad. plen. , n. 5 del 2015), comporta l'annullamento del diniego provinciale del 20.1.2016 nella parte, ritenuta cruciale dalla ricorrente stessa, che riguarda la concessione di derivazione dal canale di scarico di Basi-kdue, con salvezza tuttavia del riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza, sentite le parti interessate, conformemente alle considerazioni e indicazioni formulate sopra da questo Collegio e con l'obbligo di ponderare gli interessi coinvolti e di concludere il procedimento rinnovato entro un termine che si stima qui congruo in 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notificazione della stessa, se anteriormente avvenuta.

In particolare, in sede di riesercizio del potere la Provincia valuterà la idoneità e adeguatezza, sul piano tecnico, dello sfioratore laterale e la corrispondenza della somma oggetto dell'offerta reale, benché non seguita dalla procedura di cui all'art. 1219 cod. civ., a quella dovuta.

Dell'esito di tale attività di rinnovazione procedimentale, da compiere conformandosi alle argomentazioni e statuizioni di questa sentenza, l'Amministrazione darà notizia a questo Tribunale superiore.

4.3.1.1. La persistenza di un potere valutativo di ampiezza significativa nella fase del riesercizio del potere e della rinnovazione del procedimento è ostativa, per giurisprudenza amministrativa consolidata, il che esime dal compiere citazioni particolari, all'accoglimento della domanda risarcitoria.

AB

Anche infatti a non voler parlare di un riesercizio del potere c. d. "a esito libero", manca allo stato una valutazione prognostica favorevole alla Toscanini in ordine alla spettanza del bene della vita al quale la stessa aspira: come già anticipato sopra (si veda l' "incipit" del p. 4.3.), è evidente l'insussistenza dei presupposti per poter accogliere la domanda di accertamento del diritto al rinnovo della concessione di derivazione d'acqua.

Non risulta cioè dimostrato che l'aspirazione della Toscanini al provvedimento – sia ove riferito alla presa dal fagatore Basikdue, sia ove esteso o limitato a quella diretta dal Sesia – era destinata, secondo un criterio di normalità, a un esito favorevole.

Senza considerare che, sul piano dell'elemento soggettivo, non potrebbe non essere riconosciuta una situazione di scusabilità, legata, come appare evidente, alla non comune complessità della vicenda in punto di fatto, sotto il profilo tecnico e anche, perlomeno sotto taluni aspetti, sul piano giuridico, tale da escludere comunque l'accoglibilità di qualsivoglia domanda di risarcimento.

4.3.2. Da un esame di insieme della vicenda, amministrativa e processuale, emerge come, nella prospettazione di parte ricorrente, abbia assunto un rilievo cruciale la domanda di annullamento del diniego di rinnovo della concessione per quanto riguarda la presa diretta dal canale di scarico dell'impianto della Basikdue, e come la domanda di rinnovo della concessione mediante derivazione diretta dal fiume Sesia rivesta invece un ruolo subordinato (si leggano, a questo riguardo, le osservazioni Toscanini del 3.11.2014 e l'invito al riesame del 18.12.2015, in atti).

Come si è esposto sopra (v. pp. 2.1. e 2.17.), la Toscanini era stata autoriz-

113

zata a derivare acqua dal fiume Sesia non solo mediante prelievo diretto dal canale di scarico del superiore impianto di Basikdue, ma anche direttamente dal fiume attraverso una pietraia instabile con funzione di sponda.

Dalla concessione, e relativo disciplinare, del 1985, si ricava con chiarezza la facoltà della Toscanini di prelevare l'acqua anche direttamente dal Sesia.

Con l'atto del 20.1.2016, la Provincia ha negato il rinnovo della concessione di derivazione con riferimento a entrambe le modalità osservando (v. pag. 3 dell'atto), quanto alla modalità di derivazione diretta dalle acque del fiume:

-che i dati tecnici contenuti nella istanza di rinnovo riguardano la sola derivazione dal canale fuggatore della Basikdue;

-che fino a tempi recenti la Toscanini ha sempre sostenuto che era tecnicamente impossibile derivare direttamente dal fiume Sesia;

-che in ogni caso l'art. 32, comma 2, del R. R. n. 10/R del 2003 prevede, al comma 2, quale causa di decadenza della concessione, "il non uso per un triennio consecutivo" dell'utenza, per cui si potrebbe concludere per una decadenza del diritto e quindi per la inammissibilità della domanda;

-che l'istanza di rinnovo di "derivazione diretta" presuppone la presentazione di un autonomo e separato progetto, dovendosi ritenere che venga in rilievo una "variante sostanziale".

Ciò premesso, con il primo motivo, imperniato su violazione di legge e di regolamento, ed eccesso di potere sotto svariati profili, tra cui difetto di istruttoria, dei presupposti e della motivazione, nonché illogicità, la ricorrente contesta la legittimità del diniego anche nella parte in cui non viene accolta "la richiesta di rinnovo della concessione di derivazione diretta dal

AR

fiume Sesia”.

Il Collegio ritiene fondato e da accogliere il motivo medesimo, entro i limiti e con gli effetti che saranno subito specificati, e per le ragioni che seguono.

In primo luogo, la circostanza che la Toscanini non prelevi l'acqua da più di un triennio direttamente dal fiume Sesia, non è ostativa, di per sé sola considerata, alla ammissibilità della domanda.

L'art. 32, comma 2, del R. R. emanato con DPGR 29.7.2003, n. 10/R, in base al quale “la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa può essere dichiarata dall'autorità concedente, su proposta dell'ufficio e previa contestazione all'interessato, ...(per) a) non uso per un triennio consecutivo ...”, va infatti interpretato nel senso che la decadenza – la quale, si noti, dev'essere dichiarata con un provvedimento “ad hoc” adottato dall'autorità concedente “su proposta dell'ufficio e previa contestazione all'interessato”, non bastando una frase incidentale con cui si afferma “si potrebbe concludere per una decadenza di questo diritto”, inserita entro un provvedimento avente un diverso oggetto - presuppone il non uso della concessione: non uso il quale, come fondatamente osservato dalla società ricorrente, si verifica quando la risorsa idrica non viene sfruttata del tutto.

In altre parole, la “ratio” della disposizione è, plausibilmente, quella di sanzionare, nell'interesse comune all'uso della risorsa, chi non fa più uso della concessione e non utilizza più l'acqua, il che si verifica quando la risorsa non viene sfruttata del tutto.

Diverso è il caso dell'utilizzo di una delle modalità di presa piuttosto che un'altra.

In questa ipotesi, la concessione non cessa di essere usata, dato che il con-

118

cessionario continua a fare quanto previsto, vale a dire continuare a utilizzare una tra le modalità alternativamente consentite, non essendo utilizzabili entrambe in simultanea.

E poiché nella specie la derivazione della Toscanini è proseguita senza interruzioni fino al mese di ottobre del 2015, anche a voler per un momento prescindere dalle considerazioni svolte sopra al p. 4.3.1. sul diniego di rinnovo - illegittimo - mediante prelievo diretto dal fuggatore, in ogni caso non potevano considerarsi sussistenti i presupposti per la decadenza ex art. 32 cit..

Sulla affermata impossibilità tecnica di derivare in via diretta dal fiume Sessa, merita poi di essere condiviso il rilievo di parte ricorrente secondo il quale l'impossibilità cui si alludeva era di tipo relativo, ossia riferita allo stato di fatto esistente, con salvezza del possibile ripristino, o mutamento dei luoghi, che si rendesse necessario, in maniera tale da consentire di prelevare l'acqua direttamente dal fiume, pur riconoscendosi, negli atti difensivi di Toscanini, che per alimentare nuovamente la centrale sia assai più logico ed economico prelevare le acque dal canale di scarico della Basikdue.

Ancora, sui restanti argomenti addotti dalla P. A., perlomeno dal 2015 risulta manifesta l'intenzione della Toscanini di ottenere un rinnovo della concessione senza operare distinzioni di sorta a seconda del metodo di derivazione impiegato.

È certamente corretto che alla istanza di derivazione diretta dal fiume la Toscanini non aveva allegato alcun progetto nuovo, autonomo, separato.

La Toscanini rimarca come, nella specie, si facesse questione di un semplice rinnovo e non di una variazione sostanziale.

In proposito, occorra, o no, un progetto in variante, oppure basti l'elaborato tecnico del 1947, parte integrante del disciplinare del 1958, ove del caso con gli aggiornamenti indispensabili, questo deve essere specificamente ed espressamente valutato e stabilito nella fase istruttoria della rinnovazione del procedimento.

Sta di fatto che anche il "segmento di diniego" attinente alla richiesta di rinnovo della concessione di derivazione diretta dal fiume Sesia non regge a un vaglio di conformità a norme e a logicità e va perciò annullato, salvo e impregiudicato il riesercizio dell'azione amministrativa in termini analoghi a quanto puntualizzato sopra, al p. 4.3.1., "in finem".

Ciò vale anche per le considerazioni da svolgere in punto (diniego di) risarcimento del danno.

4.4. Dalle considerazioni esposte sopra, al p. 4.3.1., discende l'ammissibilità, dovendo riconoscersi in capo alla Toscanini la legittimazione e l'interesse a ricorrere, e la fondatezza, entro i limiti di cui si dirà, anche del ricorso in riassunzione n. r. g. 40 del 2016, con il conseguente annullamento dell'atto del 22.10.2010 di rinnovo della concessione a favore di Basikdue, per quanto limitatamente al punto in cui, all'art. 7 del disciplinare, si prevede che la restituzione dell'acqua avrà luogo "a valle della centrale mediante l'esistente canale fugatore direttamente nel fiume Sesia" - con la conseguente impossibilità di far proseguire le acque nel canale fugatore di Basikdue fino al canale di presa (allacciatore) della Toscanini - anziché senza escludere detta possibilità all'esito del riesercizio del potere.

Al riguardo, va unicamente ribadito che la legittimazione e l'interesse di Toscanini a ricorrere sussistono e che, per i motivi esposti al p. 4.3.1., cui si

A13



rinvia, l'illogicità della prescrizione impugnata appare evidente.

E anche sulla irrilevanza, nel giudizio, della "cosa giudicata" di cui alla sentenza di questo TSAP n. 57/2005 si può fare rinvio a quanto rilevato sopra, al p. 4.3.1..

4.5. Quanto infine al ric. n. r. g. 158 del 2017, rivolto contro la nota dirigenziale della Provincia di Vercelli – Servizio Risorse Idriche, prot. n. 11547 dell'11.4.2017, recante comunicazioni in merito alla istanza del 10.3.2017 della società Toscanini diretta al rinnovo (parziale) della concessione di derivazione d'acqua mediante prelievo diretto dal fiume Sesia, va rimarcato quanto segue.

A parte il carattere satisfattivo dell'interesse fatto valere dalla Toscanini, legato all'accoglimento dei motivi aggiunti proposti sul ricorso n. r. g. 251 del 2015; e a prescindere dal fatto che la ricorrente stessa dubita della "natura provvedimentale della nota impugnata, ... assunta in risposta a una istanza della ricorrente avente natura interlocutoria" (v. pag. 6 ric.), per dichiarare inammissibile l'ultimo ricorso, n. r. g. 158 del 2017, stante il carattere non lesivo, di suo, della nota provinciale 11.4.2017 impugnata, appare risolutivo osservare che la nota medesima si limita a fare richiamo alla determina dirigenziale 2.10.2015 che, come si è rilevato sopra, è stata superata dalla successiva determina del 20.1.2016, attorno alla quale ruota la controversia nel suo nucleo centrale.

4.6. In conclusione, assorbito ogni diverso e ulteriore motivo e/o profilo di censura, non esplicitamente esaminato, previa dichiarazione della improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso n. r. g. 42 del 2016 e del ricorso introduttivo n. r. g. 251 del 2015 e previa, inoltre, dichia-

113

razione di inammissibilità del ric. n. r. g. 158 del 2017, vanno accolti, per le ragioni ed entro i limiti indicati sopra, ai punti 4.3. e 4.4., i motivi aggiunti proposti nell'ambito del giudizio n. r. g. 251 del 2015 e, per quanto di ragione, il ricorso in riassunzione n. r. g. 40 del 2016, e, per l'effetto, vanno annullati la determina provinciale di diniego prot. n. 1461 del 20.1.2016, e l'atto n. 887 del 22.3.2010 di rinnovo della concessione a favore di Basikdue, quest'ultimo limitatamente al punto in cui, all'art. 7 del disciplinare, si prevede che la restituzione dell'acqua avrà luogo "a valle della centrale mediante l'esistente canale fugatore direttamente nel fiume Sesia", con la conseguente impossibilità di far proseguire le acque nel canale fugatore di Basikdue fino al canale di presa (allacciatore) della Toscanini, anziché senza escludere detta possibilità all'esito del riesercizio del potere.

Restano salvi e impregiudicati gli ulteriori provvedimenti della P. A. .

Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno.

4.7. Le peculiarità e la complessità della controversia giustificano tuttavia, eccezionalmente, la compensazione delle spese dei giudizi riuniti tra le parti costituite.

Ciò vale anche per le spese dei giudizi di cassazione definiti con le sentenze Cass. civ. , sez. un., nn. 25207 e 25205 del 2015, la cui liquidazione era stata demandata a questo giudice del rinvio ai sensi dell'art. 385 cod. proc. civ..

#### P.Q.M.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, definitivamente decidendo sui ricorsi in epigrafe (nn. r. g. 251 del 2015, 42 del 2016, 40 del 2016 e 158 del 2017), previa riunione degli stessi così provvede:

113

- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. r. g. 42 del 2016 e il ricorso introduttivo n. r. g. 251 del 2015;
- dichiara inammissibile il ricorso n. r. g. 158 del 2017;
- accoglie, per le ragioni ed entro i limiti precisati in motivazione, ai punti 4.3. e 4.4., i motivi aggiunti proposti nell'ambito del giudizio n. r. g. 251 del 2015 e, per quanto di ragione, il ricorso in riassunzione n. r. g. 40 del 2016, e, per l'effetto, annulla la determina provinciale di diniego prot. n. 1461 del 20.1.2016, e l'atto n. 887 del 22.3.2010 di rinnovo della concessione a favore di Basikdue, quest'ultimo limitatamente al punto in cui, all'art. 7 del disciplinare, si prevede che la restituzione dell'acqua avrà luogo "a valle della centrale mediante l'esistente canale fugatore direttamente nel fiume Sesia", con la conseguente impossibilità di far proseguire le acque nel canale fugatore di Basikdue fino al canale di presa (allacciatore) della Toscanini, anziché senza escludere detta possibilità all'esito del riesercizio del potere, con salvezza in ogni caso degli ulteriori provvedimenti della P.A.;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- compensa tra le parti costituite le spese dei ricorsi riuniti e dei giudizi di Cassazione.

Così deciso in Roma dal TSAP nella camera di consiglio del 30 gennaio 2019.

Il Relatore

(dr. Marco Burselli)



Il Presidente

(dr. Franco De Stefano)



IL CANCELLIERE

depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli  
effetti di cui agli art. 193 T. U. 11 dicembre 1989.

n. 1776, e 153 c.p.o.

19 FEB. 2019

IL CANCELLIERE





Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Tutela delle Acque  
tutela.acque@regione.piemonte.it  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 13.150.70. corrder 1/2019A 7  
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo

Alla Provincia di Vercelli  
Settore Pianificazione territoriale,  
Urbanistica, Risorse idriche,  
Energia, VIA, Geologico e Difesa  
del suolo.  
Servizio pianificazione territoriale.  
Via San Cristoforo, 3  
13100 VERCELLI

PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'istanza di rinnovo di derivazione idrica dal fiume Sesia presentata dalla Società Toscanini Ettore & C.

Con nota inviata a mezzo PEC, la Provincia di Vercelli chiede un parere circa la richiesta presentata dalla Società Toscanini Ettore & C. di veder rinnovata la propria concessione di derivazione idrica a uso energetico dal fiume Sesia a mezzo del canale di scarico della centrale idroelettrica di monte della Società Basikidro S.p.A., prevedendo anche una ulteriore modalità di prelievo direttamente dal fiume Sesia, ma rimandando in un secondo momento, solo nel caso si ravvisi la necessità di avviare tale modalità alternativa di prelievo, "l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle relative opere".

Il Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" all'articolo 8 prevede che l'istanza di concessione venga "redatta secondo le specifiche indicate nell'allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo".

Nel caso in argomento, ai sensi del sopra richiamato regolamento regionale (Allegato A, parte II, sezione IV), alle domande di rinnovo di una derivazione d'acqua deve essere allegata la seguente documentazione tecnica:

- relazione illustrativa che documenti il fabbisogno attuale nonché le modalità di esercizio della derivazione;
- piano di gestione e manutenzione delle opere in alveo e sulle sponde, ove richiesto.

E' inoltre previsto che, ove l'Ufficio riscontri nella documentazione già agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, provveda a richiedere al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle infrastrutture della derivazione, incluse le opere di presa, costituito dalla relazione tecnica illustrativa, la corografia, la planimetria, i profili longitudinali e trasversali e i disegni particolareggiati.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del regolamento 10/R/2003, peraltro, "la concessione può essere rinnovata, con le modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie".

Affinché gli Uffici preposti possano procedere all'istruttoria della domanda presentata è quindi necessario che questa sia provvista della necessaria documentazione tecnica a supporto, anche in considerazione dello stato di fatto e delle modificazioni intervenute nei luoghi interessati dalla derivazione nel corso degli anni.

Quanto sopra premesso, occorre tuttavia sottolineare che, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, spettano alle province le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica.

L'applicazione dei disposti normativi ai singoli casi concreti, pertanto, spetta all'Amministrazione provinciale competente per territorio, nell'ambito dello svolgimento dei procedimenti amministrativi ad essa attribuiti, in funzione delle evidenze emerse a fronte dell'attività istruttoria posta in essere.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore  
(dott. Paolo MANCIN)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

referente:

Fabio Robotti: 011 432 3954

Flavio fFssore 011 4323669



Area Ambiente e Territorio  
Servizio V.I.A.

**OGGETTO:** "Rinnovo della Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sesia in Comune di Quarona, località Doccio, per uso energetico assentita con D.P.G.R. n.2842 del 28.03.1985. Prat.703-cod utenza VC00605. Sentenza 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche." Ditta TOSCANINI Ettore &Co. Srl, con sede legale in Borgosesia (VC), via Catlinetti 17. Istanza di Verifica della procedura VIA, ai sensi 19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.10 della L.R. n.40/98 e s.m.i.(Categoria progettuale n.41 Allegato B2), presentata in data 30.12.2020.

**Trasmissione del Verbale di Conferenza dei Servizi e documentazione acquisita.**

**Comune di QUARONA (VC)**

**Al Dipartimento Provinciale ARPA**  
[dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)

**Azienda Sanitaria Locale ASL**  
[aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

**Unione Montana  
dei Comuni della Valsesia**  
[cert@pec.unionemontanavalsesia.it](mailto:cert@pec.unionemontanavalsesia.it)

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio del Piemonte**  
[mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it)

**CORDAR Valsesia spa**  
[certmail@pec.cordarvalsesia.it](mailto:certmail@pec.cordarvalsesia.it)

**REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere  
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica, C.so  
Bolzano 44 – TORINO**  
[operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it](mailto:operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it)  
**Settore Tecnico Regionale  
Biella e Vercelli**  
[tecnico.regionale.BI\\_VC@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it)

**REGIONE PIEMONTE**  
Direzione Ambiente, Governo e  
Tutela del Territorio  
[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

**Settore Territorio e Paesaggio**  
[paesaggiopaesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:paesaggiopaesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it)

**Settore Tutela delle Acque**  
[tutela.acque@cert.regione.piemonte.it](mailto:tutela.acque@cert.regione.piemonte.it)

**Autorità di Bacino del Fiume PO**  
P.zza Garibaldi 75 – PARMA  
[protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

**Carabinieri - Corpo Forestale dello Stato**  
P.zza Mazzini n.8 – VERCELLI  
[fvc43407@pec.carabinieri.it](mailto:fvc43407@pec.carabinieri.it)

**Società Valsesiana Pescatori Sportivi**  
Via Durio n.22/a VARALLO SESIA (VC)  
[info@valsesiapesca.it](mailto:info@valsesiapesca.it)

**Ministero dello Sviluppo Economico  
Ispettorato Territoriale Piemonte Valle  
d'Aosta, Settore 3° Reti e Servizi di  
Comunicazione Elettronica - Via Arsenale, 13  
TORINO**  
[dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it)

**Ditta TOSCANINI Ettore &Co**  
[toscaniniettoreeco@pec.toscanini.it](mailto:toscaniniettoreeco@pec.toscanini.it)

**e pc Ditta BASIKIDRO srl**  
[basikidro@pec.it](mailto:basikidro@pec.it)

**Ai componenti dell'Organo Tecnico**  
D.ssa S. Bigatti, D.ssa E. Zarantonello, D.ssa P. Carello, Arch. Airò, Ing. V. Bonato, Ing. N. Casale, Sig.ra A. Camandola, Geom. O. Benazzi, D.ssa P. Quarello, Arch. V. Platinetti, Arch. C. Merani, Geom. F. Ferraris, Ing. E. Viazzo, Arch. P. Lamberti, Arch. F. Giordano, Ing. M. Acerbo, Arch. M. Vandone, Ing. P. Bello,


**e, p.c. Presidente Eraldo Botta  
Consigliere delegato D. Bertolone**

Con riferimento al procedimento di Verifica di VIA indicato in oggetto, si trasmette il Verbale della riunione di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 11 Marzo 2021 in I sessione e il 12 Aprile 2021 in II Sessione e l'ulteriore documentazione acquisita agli atti (pareri e contributi pervenuti successivamente alla riunione di Conferenza).

Si prega di far pervenire eventuali osservazioni e rilievi sul verbale con cortese sollecitudine, entro 8 gg. dal ricevimento della presente, trascorsi i quali il verbale si intenderà acquisito e approvato.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Ambiente e Territorio  
Responsabile del Procedimento  
(Dott. P. Vantaggiato)



Allegati:

Verbale della riunione del 11.03.2021 aggiornata al 12.04.2021 con relativi allegati,  
Relazione Organo Tecnico di VIA  
Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche e Settore Tecnico regionale Biella Vercelli (Prot. prov. n. 0006447 del 08.03. 2021  
Nota Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio (Prot. prov. n. 0005861 del 02.03. 2021)  
Nota Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. prov. n. 005843 del 02.03.2021)  
Nota ARPA (prot. prov.n. 007009 del 12.03.2021)  
Nota Ditta Toscanini Ettore &Co srl (prot. prov. n. 0009411 del 09.04.2021)  
Nota Soc. BASIKIDRO srl (prot. prov.n. 009449 del 12.04.2021).

Referenti: Paola Lamberti – Nadia Casale

Tel: 0161/590-238

0161/590-441

Email: [lamberti@provincia.vercelli.it](mailto:lamberti@provincia.vercelli.it) – [casale@provincia.vercelli.it](mailto:casale@provincia.vercelli.it)





## PROVINCIA DI VERCELLI

Servizio VIA

**Oggetto: “Rinnovo della Concessione di derivazione d’acqua dal fiume Sesia in Comune di Quarona, località Doccio, per uso energetico assentita con D.P.G.R. n.2842 del 28.03.1985. Prat.703-cod utenza VC00605. Sentenza 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.”**  
**Ditta TOSCANINI Ettore &Co. Srl, con sede legale in Borgosesia (VC), via Catlinetti 17.**  
**Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell’art.10 della L.R. n.40/98, All.B2 Cat.n.41.**

### Conferenza dei Servizi

**Verbale riunione del 11 marzo 2021 e del 12 aprile 2021**

In data 30.12.2020 la Ditta TOSCANINI Ettore &Co. Srl, con sede legale in Borgosesia (VC), via Catlinetti 17 ha presentato istanza di Verifica di VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell’art.10 della L.R. n.40/98 e s.m.i., relativamente al “*Rinnovo della Concessione di derivazione d’acqua dal fiume Sesia in Comune di Quarona, località Doccio, per uso energetico assentita con D.P.G.R. n.2842 del 28.03.1985. Prat.703-cod utenza VC00605. Sentenza 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.*” (prot. prov. n. 28513 del 30.12.2020).

L’opera rientra nella tipologia progettuale n.41 dell’Allegato B2 della Legge Regionale n.40/98 “*Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100kW, oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo*”.

Come risulta dall’istanza e dalla documentazione presentata, il progetto consiste, sinteticamente, nel rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal fiume Sesia per uso energetico localizzata in Comune di Quarona, località Doccio limitatamente alla modalità di prelievo dal canale di restituzione dell’impianto di monte che è quella concretamente ad oggi utilizzata e non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quanto già in essere. La concessione di derivazione è stata accordata in occasione dell’ultimo rinnovo con DPGR n. 2842 del 28.03.1985 ma dai documenti storici risulta in essere dagli ultimi anni dell’800. La Ditta, nell’istanza dichiara che non viene prevista la realizzazione di nuove opere né la modifica di opere o manufatti esistenti.

Gli elaborati presentati con l’istanza, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., sono pubblicati sul sito Web della Provincia di Vercelli con accesso dalla pagina relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale *progetti in esame*:

<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/progetti-in-esame-03ef21c9-edc1-414b-95b0-43bbb709fc96>.

Il Comune di Quarona ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., è stato pregato di dare pubblicazione alla nota di Avvio del Procedimento per 45 giorni al proprio Albo Pretorio.

Ai sensi dell’art.14 comma 1 della Legge n.241/1990 e s.m.i., è stato ritenuto opportuno indire Conferenza dei Servizi al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, svolgere un confronto con la Ditta Proponente per acquisire eventuali chiarimenti e precisazioni sulla proposta di progetto, nonché per definire un quadro di prescrizioni da stabilire, se ne ricorreranno le condizioni, per l’eventuale esclusione del progetto dalla procedura di valutazione.

Come da convocazione del 21.01.2021 prot. n. 001838, e successiva nota prot. prov. n. 0005820 del 01.03.2021 **il giorno 11.03.2021, alle ore 9,30** in modalità videoconferenza – mediante piattaforma gotomeeting, **si apre la prima riunione di Conferenza dei Servizi** relativa al procedimento in oggetto.

Sono presenti, collegati in videoconferenza:

- Per la Provincia di Vercelli: il Dott. Piero Gaetano Vantaggiato Responsabile del Procedimento, N. Casale, P. Lamberti, E. Viazzo – Servizio VIA, V. Platinetti Servizio Risorse Idriche e Pianificazione territoriale, M. Vandone Servizio Viabilità;
- Per ARPA: Claudia Mignelli.
- Per Comune di Quarona: Lorenza Isabella
- Unione Montana Valsesia: Alberto Daffara
- Regione Piemonte: Gianni Bullano
- Cordar Valsesia: Anna Martignon e Susanna Mo
- Per la Ditta Proponente: Giovanni Toscanini, Alessandro Carelli, Davide Martiner Testa, Stefano Bonatti

**Presiede** la riunione il dott. Piero Gaetano Vantaggiato Dirigente dell'Area Ambiente e Territorio della Provincia di Vercelli e Responsabile del Procedimento, che apre la seduta dando atto che la stessa viene registrata ai fini della verbalizzazione, che la registrazione verrà mantenuta agli atti d'ufficio ai soli fini istruttori e che non è consentita la diffusione di materiale audio/video della seduta di videoconferenza.

Invita la Ditta proponente ad esporre sinteticamente la proposta di progetto.

**La Ditta** interviene ricordando nell'ambito del procedimento in corso si dovrà verificare dal punto di vista della compatibilità ambientale e dell'assoggettabilità a verifica il rinnovo della concessione idroelettrica in capo alla Ditta Toscanini Ettore & Co. La centrale di produzione è collocata a monte del ponte di Doccio che attraversa il fiume Sesia e la concessione originaria, che risale all'inizio del secolo, prevedeva sin dall'inizio una duplice modalità di prelievo dell'acqua, tra di loro alternative. La prima direttamente dal fiume Sesia attraverso una pietraia instabile, definita così nella vecchia concessione, oppure dal canale di scarico dell'impianto a monte, in passato Soc. Cartiera Italiana, che oggi appartiene alla Ditta Basikidro. L'impianto prevede una derivazione massima 8500 l/s e una quantità media di 720 l/s, come disciplinato dalla concessione in corso di rinnovo. Le due modalità di prelievo sono state utilizzate in passato, ma in tempi più recenti, con l'asportazione del manufatto instabile che consentiva il prelievo dal corso d'acqua, non è più stato ripristinato il prelievo stante la possibilità di derivare dal canale di restituzione dall'impianto di monte.

Questo manufatto (*la tura*) negli anni ha sempre funzionato correttamente, essendo invisibile alla piena e potendo venir completamente rimosso per liberare la sezione di deflusso e garantire lo smaltimento della piena senza creare ostacoli.

Si intende pertanto rinnovare la Concessione con le stesse caratteristiche e mantenendo le due modalità di prelievo, precisando che delle due ad oggi, la proprietà intende proseguire su una sola che è quella del canale fuggatore dell'impianto di monte. Quindi pur volendo mantenere la possibilità di prelevare dal fiume Sesia, qualora le circostanze lo rendessero necessario, non intende ripristinare il manufatto in alveo. Questo è il motivo per cui nell'istanza di rinnovo e assoggettabilità a Via è stato precisato che, pur mantenendo vigente la modalità all'interno del disciplinare di concessione, non si ritiene di dover ottenere in questo momento le autorizzazioni relative all'opera perché potrebbero risultare scadute nel momento in cui si andasse a realizzarla. Si prevede quindi di mantenere questa modalità ma subordinandola all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni successivamente.

Quindi l'opera è identificata all'interno degli elaborati grafici ma non vengono richieste le autorizzazioni per realizzarla sia sotto il profilo edilizio né sotto il profilo idraulico e della compatibilità ambiente.

Si chiede che la procedura venga delimitata alla sola modalità di prelievo dal canale di restituzione che è quella ad oggi utilizzata e che non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quelle in essere, mentre la modalità di prelievo diretta dal fiume, che si intende mantenere comunque vigente

all'interno della concessione, è un'eventualità che si intende eventualmente attuata all'occorrenza in un successivo momento e quindi le richieste di autorizzazioni e pareri necessari, compresa la Verifica di Via, sarà effettuata al momento dell'effettiva necessità di realizzare tale opera.

L'impianto, non andando a realizzare altre opere oltre a quelle già presenti, parte a monte con un canale di comunicazione chiamato by-pass tra il canale fuggatore della centrale di monte e lo storico canale di derivazione dell'impianto Toscanini, all'imbocco c'è un casotto di manovra all'interno del quale ci sono tre paratoie piane che permettono di attivare la derivazione rispetto allo scarico dell'impianto di monte; il canale di derivazione largo circa 5 metri che si sviluppa per circa 830 m in sponda sinistra del fiume Sesia, su terreni della Toscanini mentre i terreni limitrofi sono di altra proprietà. Sono poi presenti una vasca di carico dotata di paratoie di esclusione e sfioratore di emergenza che fissa la portata di carico e di lavoro delle turbine che lavorano alternativamente e il canale di restituzione che termina poco prima del ponte di Doccio.

Come riportato dalla relazione tecnica allegata l'ultimo evento alluvionale di ottobre ha danneggiato parte del canale di restituzione dell'impianto di monte, compreso il manufatto di scarico al fiume Sesia, che alloggiava le paratoie metalliche che consentivano di deviare lo scarico sul canale di Toscanini. Si sta attendendo che la proprietà provveda al ripristino dello stato di fatto dei luoghi secondo i propri oneri. Ciò consentirà al canale by-pass di Toscanini di tornare a convogliare l'acqua verso la propria centrale.

Sulla modalità di prelievo dal fiume Sesia è stata adottata la modalità che conferma quanto previsto dal vecchio disciplinare storicamente adottato, però vale ai fini della concessione ma si chiede di valutarlo solo sotto il profilo della concessione e non delle altre autorizzazioni da ottenere. Ribadisce che non sono previste nuove opere rispetto a quanto autorizzato e non è nemmeno prevista la richiesta di incremento di portata derivabile, quindi resta invariato il comparto idrologico ed ecosistemico a valle del rinnovo della concessione.

Per la Verifica di VIA il proponente ha svolto un'indagine confrontando i dati storici di Arpa per campionamento al ponte di Doccio con le analisi ambientali e sostanzialmente i risultati si allineano con lo storico di Arpa e sono quelli attesi dopo il rinnovo della concessione, quindi si conferma la continuità ambientale.

Interviene il **Dipartimento Arpa** anticipando il contributo, che sarà a breve inviato, relativo all'analisi svolta sulla documentazione esaminata. Valutata la documentazione presentata dal Proponente, si effettuano le seguenti considerazioni a supporto dell'istruttoria tecnica condotta dalla Provincia di Vercelli. Si precisa inoltre che la valutazione ambientale svolta riguarda principalmente l'opera di sbarramento in alveo, in ogni caso valida nel momento in cui sarà realizzata.

Viene quindi riassunto il contributo tecnico:

Il Fiume Sesia (CI 1SS3N721PI) nel tratto indagato, presenta stato di qualità ambientale *Buono*, come confermato nel recente aggiornamento del Piano di Gestione 2021-27. Nel merito della Direttiva Derivazioni, si rileva che la società Proponente non ha fornito l'applicazione della suddetta Direttiva di cui alla Deliberazione n.3/2017 ADBPo. Sebbene sia noto che il progetto in parola riguardi il rinnovo di una concessione antecedente al gennaio 2016, si rammenta che è prevista l'applicazione del metodo ERA, con esito non vincolante ma a carattere indicativo. In merito al rilascio del deflusso minimo vitale (D.M.V.) considerando l'opzione relativa alla realizzazione dell'opera di presa in alveo, i calcoli proposti nel progetto mostrano che il moto di filtrazione che si instaura nel corpo dello sbarramento nelle diverse condizioni di prelievo è superiore alla portata che deve essere garantita a valle della derivazione in base alla normativa vigente, comprensiva del fattore di modulazione. Tuttavia, in merito alla realizzazione dell'opera in alveo, tenendo conto che la continuità fluviale deve sempre essere garantita, ai sensi dell'art. 18 c. h) del R.R. 10R/2003, si osserva che nella documentazione presentata non sono esplicitati accorgimenti in tal senso.

Inoltre, circa le modalità dei rilasci in alveo si richiama quanto riportato all'art. 12 del R.R. 8R/2017.

Per la caratterizzazione del tratto sotteso dall'opera di derivazione in alveo nell'*ante operam*, il Proponente ha eseguito una campagna di indagine in data 11.09.2020, al fine di acquisire i parametri necessari all'applicazione degli indici LIMeco e STAR\_ICMi. L'indagine ha riscontrato un valore LIMeco pari a 0,6875, ed un valore STAR\_ICMi pari a 0,804 che corrispondono potenzialmente ad un buon stato ecologico. Si precisa tuttavia che, ai sensi del DM 260/2010 e s.m.i., per l'acquisizione di

valori rappresentativi del tratto di CI indagato, deve essere effettuata una campagna annuale con almeno 3 campionamenti (indicativamente nei seguenti intervalli mensili: dicembre-marzo; aprile-luglio; agosto-dicembre). La scrivente Agenzia ritiene il punto di campionamento scelto dal Proponente adatto a caratterizzare il tratto di CI sotteso, mentre per la caratterizzazione del CI a monte dell'opera di presa, è possibile prendere a riferimento i dati riscontrati presso il punto della rete di monitoraggio regionale. Confrontando questi ultimi con i dati del Proponente, si rileva che i microhabitat indagati risultano essere discordanti e che quelli individuati dal proponente risultano poco rappresentativi nel contesto del tratto di CI indagato. A tal proposito si richiama il seguente manuale "Metodi biologici per le acque superficiali interne" Delibera del Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali, DOC 38/13CF, Manuali e linee guida 111/2014.

Infine, per valutare l'effetto dell'opera di presa sul CI sotteso, sarebbe opportuno prevedere, oltre alla campagna annuale relativa all'*ante operam*, lo svolgimento di ulteriori tre campagne da realizzarsi nel *post operam* a far data dalla costruzione dell'opera di presa sul CI. Al fine di fornire informazioni sullo stato del popolamento ittico, relativo al tratto di fiume sotteso, il Proponente ha individuato la zona ittica di riferimento ed i mesohabitat presenti ed in data 11.09.2020 ha provveduto al campionamento ittico con calcolo l'indice ISECI. Nel caso specifico l'applicazione dell'indice ISECI ha classificato il tratto indagato in Classe III – Sufficiente, con un valore di 0,51. Nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva 2000/60/CE, ISPRA ha presentato il Nuovo Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (NISECI), che deve considerarsi il metodo ufficiale per l'analisi della componente ittica nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali ("*Nuovo Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (NISECI)*", Manuali e linee guida 159/2017). Si osserva che nel prosieguo, sarebbe opportuno adeguarsi all'utilizzo del nuovo metodo. Coerentemente con quanto richiesto per la fauna bentonica, per valutare l'effetto dell'opera di presa sul CI sotteso, sarebbe opportuno prevedere, oltre alla campagna relativa all'*ante operam*, lo svolgimento di ulteriori tre campagne da realizzarsi nel *post operam* a far data dalla costruzione dell'opera di presa sul CI. In conclusione, si concorda con quanto espresso dal Proponente a pag. 81 dello "Studio Preliminare Ambientale": "l'unica classe di fauna potenzialmente interferita dalla centrale risulta essere quella dei pesci". In tal senso non vengono fornite indicazioni/quantificazioni circa l'effettivo impatto dell'opera di sbarramento dal punto vista della variazione della funzionalità ecologica e neppure individuate soluzioni mitigative, quale ad esempio la realizzazione di rampa di risalita per l'ittiofauna. In tal senso si richiama la D.D.R. 13 luglio 2015, n. 25-1741 "L.r. 37/2006, art. 12. Approvazione delle Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica" ed il R.R. 8R/2017.

La documentazione depositata dal Proponente è comprensiva dell'elaborato specialistico "*Analisi delle emissioni sonore verso l'esterno*" redatto in data 29 ottobre 2020.

L'attività in oggetto consiste in una centrale idroelettrica costituita da due turbine (una tipo "Francis" doppia e una tipo "Kaplan"), contigua al fiume Sesia, nel Comune di Quarona, in una zona posta in Classe V – "*Aree Prevalentemente Industriali*" dalla Zonizzazione acustica del comune di Quarona. I ricettori individuati si trovano invece sulla Via per Doccio e sulla Via De Grandi dalla parte opposta del fiume rispetto a dove è installata la centrale in oggetto e posti in Classe III – "*Aree di Tipo Misto*". Non sono tuttavia stati considerati come ricettori gli stabilimenti industriali più vicini all'insediamento in oggetto posti anch'essi in Classe V.

Il funzionamento dell'attività in esame è continuativo nell'arco delle 24 ore, interessando quindi sia il periodo di riferimento diurno che il periodo di riferimento notturno. Il tecnico competente ha scelto di effettuare le misure solamente in quest'ultimo periodo considerandolo il più critico. Si osserva, in base ai risultati esposti nella valutazione acustica, fermo restando l'autenticità di quanto dichiarato, che gli effetti acustici e le modifiche introdotte alle condizioni sonore dei luoghi limitrofi risultano compatibili con i limiti previsti dal vigente piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

In conclusione le criticità meritevoli di approfondimento si evidenzia che sarebbe consigliabile una valutazione dell'opera ai sensi della Direttiva derivazioni, quando si realizzerà sarà necessario un progetto di massima, che contempli le specifiche necessarie a garantire la continuità fluviale con particolare attenzione alle specie presenti e specie attese per il tratto in esame. Non vengono proposte misure mitigative per la fauna ittica (es. progettazione della scala di risalita dell'ittiofauna con la verifica dei parametri di funzionamento alla luce della D.G.R. 13 luglio 2015, n. 25-1741), si ritiene necessario l'approfondimento tali aspetti; Sarebbe opportuno poter acquisire un cronoprogramma lavori; Per una corretta conoscenza dello stato ambientale del CI si rammenta che l'applicazione degli indici prevede una campagna annuale ai sensi del DM 260/2010 e s.m.i.. Per valutare l'effetto dell'opera di presa sul CI sotteso, sarebbe opportuno prevedere, oltre alla campagna annuale relativa all'*ante operam*, lo svolgimento di ulteriori tre campagne da realizzarsi nel *post operam* a far data dalla costruzione

dell'opera di presa sul CI. I campionamenti effettuati devono essere sempre accompagnati ad una misura di portata e l'esito di tale campionamento potrà prevedere l'adozione di adeguate misure di mitigazione.

Interviene il **Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte** che da lettura del contributo (Prot. prov. n. 0006447 del 08.03. 2021) predisposto dopo un confronto con i colleghi in cui, in sintesi, evidenzia che dall'esame degli elaborati progettuali non risulta possibile effettuare una corretta valutazione dell'impatto generato dall'opera sul fiume Sesia, mancando la compatibilità rispetto allo stato di dissesto esistente successivo agli eventi alluvionali dell'ottobre scorso 2020. Tale valutazione andrà svolta predisponendo un approfondito esame dell'assetto morfologico del corso d'acqua, considerando l'intera fascia potenzialmente interessata dalla dinamica fluviale, anche al di fuori dell'alveo inciso, mediante analisi degli elementi e processi geomorfologici significativi, finalizzato all'individuazione, per il tratto di asta di influenza, del grado di stabilità dell'alveo inciso in rapporto a possibili fenomeni di divagazione trasversale (erosioni di sponda, modificazioni del talweg) e di innalzamento o abbassamento del fondo alveo, di eventuali dissesti in atto e potenziali e delle tendenze evolutive caratterizzanti la dinamica del corso d'acqua, nonché, in ordine alla presenza dell'opera trasversale, all'individuazione di modificazioni delle forme imputabili all'accelerazione della corrente indotte localmente dall'opera e alla valutazione circa l'interruzione della continuità monte - valle del trasporto solido con conseguente deficit di trasporto solido e abbassamento del fondo alveo nel tratto di valle.

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 del PAI si ritiene necessario venga effettuata una valutazione del rischio pre e post realizzazione dell'opera in progetto, al fine di permettere considerazioni circa gli effetti della dinamica idrica nei confronti del corso d'acqua e delle aree limitrofe. Tali verifiche dovranno essere conformi ai disposti della "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica", della "Direttiva Infrastrutture e della Direttiva contenente i "Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica". Infine considerando che la valutazione in ordine alla compatibilità con lo stato di dissesto esistente costituisca presupposto fondamentale per il rilascio dei provvedimenti di competenza dello scrivente Settore, autorizzazione idraulica, parere ai sensi della D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555 relativo alla compatibilità delle opere in progetto con le condizioni di pericolosità geologica dell'area, si ritiene che il progetto venga sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale.

**Il Comune di Quarona** evidenzia che l'Amm.ne comunale ha intenzione di realizzare delle piste ciclabili nell'area denominata Gabbio che è adiacente all'opera e pertanto si chiede, per ragioni anche di sicurezza e possibili interferenze tra le opere, di verificare la pericolosità degli accessi al canale e la stabilità dei ponti al transito delle persone. Per questo il Comune si riserva di valutare delle misure di mitigazione e/o compensazione per la fase di autorizzazione. Evidenzia inoltre, richiamando il contributo delle Regione Piemonte Settore OOPP che l'area è ad elevata pericolosità dal punto di vista geologico e richiede di effettuare una verifica di compatibilità di mantenimento delle opere e strutture già realizzate, che hanno subito danni in occasione degli eventi dello scorso ottobre.

**L'Unione Montana Valsesia** interviene richiamando il contributo di Arpa circa la qualità dell'ambiente fluviale e poi gli aspetti di messa in sicurezza del canale e delle opere.

Il **Servizio Pianificazione Territoriale e Risorse Idriche della Provincia** richiama i contenuti del Parere della Regione Piemonte in merito al quesito specifico formulato dalla Provincia relativo alla possibilità di demandare, come richiesto dalla Società Toscanini, ad un successivo momento la realizzazione della traversa sul Sesia, a suo tempo fatto pervenire alla Ditta proponente. La Regione rimarca che per poter rinnovare la concessione con la doppia modalità è necessario che l'istanza sia provvista della necessaria documentazione tecnica a supporto, anche in considerazione dello stato di fatto e delle modificazioni intervenute nei luoghi interessati dalla derivazione nel corso degli anni, come disposto dal regolamento 10/R. Se ne deduce che non sia pertanto possibile demandare ad una fase successiva la progettazione per tenere entrambe le modalità di prelievo.

L'altro aspetto riguarda il couso delle opere che, in base alla sentenza del Tribunale superiore delle acque stabilisce, in assenza di accordo tra le parti, che spetti alla Provincia definire le modalità del couso.

In mancanza di accordo tra le parti, il couso sarà disciplinato d'ufficio dalla Provincia quale Autorità concedente, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Regolamento Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m. e int. applicando le misure di cautela e indennità prefissate con DD n. 30573 del 18/11/2001 modificata con DD n. 11082 del 8/03/2003, in attuazione del disposto di cui all'art. 47, comma 1, del t.u. 1775 del 1933, attualizzate ISTAT, come statuito con Sentenza n. 57 del 2005 passata in giudicato del TSAP. Come già comunicato alle due società, si partirà dal progetto dello sfioratore laterale trasmesso dalla Società Toscanini alla Provincia con nota prot. 71619 del 11/08/2011 e da questa inviato a Basikdue (ora Basikidro) con nota prot. n. 84950 del 28/09/2011, tenendo ben presente in ogni caso che la scrivente amministrazione, come autorità titolare del potere concessorio, dovrà approvare il progetto delle opere relative al couso nonché la quantificazione del compenso da corrispondere a Basikdue per beneficiare del canale di sua proprietà in conformità alla disposizione di cui all'art. 47 del R.D. 1775/1933.

Rispetto a quanto previsto dal progetto della Toscanini il Servizio chiede venga elaborato un modello idraulico per sostenere, sotto il profilo non solo qualitativo ma anche quantitativo e numerico, la validità del progetto proposto. Il modello dovrà essere sviluppato dallo scarico della soprastante centrale fino al punto ove sono posizionate le paratoie di presa della Toscanini e sfioratore laterale sul Sesia. Dovrà essere prodotta una Relazione, il modello idraulico con i file di calcolo per avere dei numeri certi che dimostrino che non si verificheranno problemi di rigurgito e che le due centrali possano operare senza creare interferenze l'una all'altra.

**Il Servizio VIA della Provincia di Vercelli** ricorda quanto stabilito dall'art. 29 c.1 del Dlgs 152/06: *“i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la Verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge”*.

Per cui se lo scopo del proponente è quello di avere un provvedimento autorizzativo – successivo alla chiusura del procedimento di verifica di VIA in corso - che comprenda entrambe le possibilità di derivazione, non solo quella già presente anche la futura, è necessario che il procedimento di Verifica di VIA le riguardi entrambe. Se invece si demanda ad un momento successivo la Verifica di VIA per l'opera (traversa), allora nella parte autorizzativa successiva al presente procedimento è evidente che l'opera non sarà autorizzabile, perché non ha scontato la Verifica di VIA. Pertanto o il procedimento successivo scorpora l'opera di presa da fiume o questa Verifica di VIA dovrà comprendere entrambe le modalità di presa. Non è possibile una via di mezzo e le due cose, Verifica di VIA e Autorizzazione, devono essere allineate.

Pertanto quanto ipotizzato dalla Ditta, nel suo precedente intervento, circa il differimento della valutazione di VIA per la realizzazione futura della seconda modalità di prelievo non risulta corretta sotto il profilo amministrativo/normativo e procedimentale, in quanto il procedimento di rinnovo della Concessione comprenderebbe un'opera per la quale non è stata svolta la prevista fase di Verifica di VIA che, si ricorda, è sempre preventiva alla fase autorizzativa.

Interviene **la Ditta** precisando che quanto prima esposto circa la modalità di prelievo dal fiume non si riferiva solamente alla compatibilità ambientale ma a tutte le autorizzazioni necessarie, comprese quelle oggetto del presente procedimento come l'Autorizzazione idraulica e quella paesaggistica per cui è stato richiesto nell'Istanza che venissero rilasciate nel momento in cui ci fosse l'affettiva necessità di realizzare quell'opera, perché si può ipotizzare che tra qualche anno, come anche verificato in tempi recenti durante l'alluvione di ottobre, le condizioni morfologiche dell'alveo potranno essere notevolmente mutate rispetto alla condizione attuale e quindi affrontare oggi gli approfondimenti che le Opere Pubbliche correttamente richiedono, parrebbe un lavoro superfluo e ridondante per cui a distanza di tempo le stesse valutazioni sarebbero da ripetere, in quanto l'autorizzazione idraulica, come anche la Compatibilità ambientale dell'opera hanno una scadenza. Quindi ci troveremo tra qualche anno, o forse non ci troveremo mai, perché non ci sarà la necessità di realizzare l'opera, a ripetere le stesse valutazioni che ci vengono richieste oggi anche per una modifica dello stato di fatto dei luoghi o della normativa vigente in campo ambientale.

Quindi facendo seguito all'intervento del Servizio Pianificazione Territoriale e Risorse Idriche della Provincia, conferma di aver ricevuto copia della nota di precisazioni trasmessa dalla Regione Piemonte sull'iter da seguire in cui si limitava a dire che in un procedimento di rinnovo ai sensi del 10/R devono essere presenti i documenti indicati dall'allegato del Regolamento 10/R quindi l'Istanza deve essere corredata da tutta la documentazione tecnica necessaria. Nella documentazione tecnica presentata sono infatti presenti i dettagli costruttivi (sezioni, profili, dettagli dell'opera di presa in alveo) così come concepita dalla precedente concessione, e quindi la Ditta ha assolto l'obbligo di accompagnare l'Istanza con la documentazione tecnica relativa a questa modalità di prelievo. Quello che appare oggi non coerente è il dover ottenere oggi tutte le autorizzazioni necessarie a realizzare l'opera in un momento in cui l'opera non ha ragione di essere realizzata, chiedendo uno sforzo a tutti di fare qualcosa che in futuro sarà da rifare. Per quanto riguarda le opere di cautela all'interno della Relazione tecnica c'è un capitolo che illustra e riprende il vecchio progetto del 2011, mentre per quanto riguarda il modello idraulico chiede se debba interessare il canale di restituzione della Basikidro dal punto in cui c'è l'imbocco del canale by-pass della Toscanini, fino al punto di rilascio all'uscita della centrale di produzione di monte.

Il **Servizio Pianificazione Territoriale e Risorse Idriche** precisa che si chiede l'elaborazione di un modello idraulico per supportare le valutazioni qualitative fatte dalla Ditta con valutazioni numeriche per dimostrare che la modalità di couso funzionano e non causano alla derivazione di monte delle problematiche, al fine di avere un documento che sia il più possibile inconfutabile anche da parte della società che sta a monte.

Interviene il **Responsabile del Procedimento** ricordando che la Conferenza dei Servizi è chiamata a pronunciarsi sulla documentazione depositata e sul progetto nella sua interezza; indubbiamente dall'analisi svolta dagli Enti emerge una carenza documentale e pertanto risulta fondamentale capire se la Ditta intenda procedere con entrambe le derivazioni o intenda temporaneamente stralciare, per poi valutare, in una seconda fase come procedere, viste le notevoli difficoltà nell'ambito della definizione degli interventi e la modifica del percorso del fiume che sarà sicuramente oggetto di riqualificazione e ripristino proprio in quel tratto. Si chiede pertanto alla Ditta di fare le opportune valutazioni per il prosieguo dei lavori della Conferenza, in quanto risulta fondamentale capire se si intenda procedere, dovendo esprimersi sulla documentazione presentata.

Il **CORDAR Valsesia** non evidenzia ulteriori considerazioni oltre a quanto già evidenziato dagli Enti.

**La Ditta** interviene per alcune precisazioni dal punto di vista procedimentale. Nell'ordinamento esiste lo strumento del provvedimento condizionato ampiamente utilizzato in materia ambientale, lo stesso ordinamento contiene una serie di indicazioni che cercano di favorire la semplificazione, nell'interesse dei privati ma anche della Pubblica Amministrazione. In questa vicenda effettivamente ci si trova di fronte a una problematica che porta a una situazione in cui certi esiti potrebbero non essere favorevoli, ovvero spendere energie e tempo per arrivare all'autorizzazione per la realizzazione di un'opera, che ad essere ottimisti, non sarà mai realizzata. Si sollecita pertanto un confronto con gli Enti, anche solo sul piano giuridico per ipotizzare un procedimento che segua il rinnovo della presa dall'impianto a monte senza realizzazione della traversa in alveo, lasciando però aperta la possibilità di derivare dal fiume. La Ditta ritiene importante mantenere questa seconda possibilità, poiché come è noto, la vicenda del couso ha visto in precedenza diversi contrasti e contenziosi risolti finalmente, ma resta il dubbio che possano sorgere altre difficoltà e pertanto chiede, se possibile, un confronto anche con l'Ufficio legale della Provincia.

Il **Responsabile del Procedimento** ribadisce che nella fase attuale non siamo ancora in sede di iter autorizzativo, ma in quella precedente di screening ambientale e pertanto il procedimento impone di valutare gli impatti. E' su questa base che la Conferenza deve esprimersi, sul progetto nella sua interezza, diverso se si fosse già nella fase successiva in cui si poteva forse ipotizzare una fase sospensiva ma oggi siamo in fase di Valutazione di impatto ambientale ove si deve valutare e

determinare la presenza di possibili impatti negativi e significativi; questo, ad oggi, non è possibile. Per quanto riguarda l'aspetto del couso sarà a breve convocata una riunione. La Provincia ha già sollecitato le parti perché forniscano tutti gli elementi utili, diversamente si procederà secondo i provvedimenti già assunti in precedenza e se non ci saranno indicazioni si farà riferimento al pronunciamento del Tribunale superiore delle Acque e gli atti assunti. E' stato fatto anche un sopralluogo per verificare le criticità, ben consapevoli delle divergente tra le due ditte e quindi d'imperio siamo tenuti a procedere.

Interviene il **Servizio VIA della Provincia di Vercelli** per una breve puntualizzazione circa il provvedimento condizionato. La maggior parte dei provvedimenti di VIA e verifica di VIA emanati sono di questo tipo. Il provvedimento condizionato è inteso come un provvedimento che contiene una serie di prescrizioni o condizioni ambientali che devono esser messe in atto per far sì che il giudizio positivo condizionato espresso dalla Conferenza dei Servizi sia mantenuto e dunque le prescrizioni vengano recepite ed attuate dall'azienda. Una valutazione positiva circa gli impatti ambientali con le dovute condizioni/prescrizioni che i proponenti sono tenuti a mettere in atto.

In questo caso invece, ci si trova di fronte ad una situazione diversa. Non ci troviamo di fronte ad un provvedimento che può dire che l'opera non genera impatti negativi a condizione che vengano rispettati determinate prescrizioni/condizioni (ad esempio il rispetto dei limiti di emissione del rumore o che vengano realizzate delle opere di compensazione), ma in una situazione in cui non vi sono elementi valutativi su una parte di progetto.

Si sta dicendo che il progetto sottoposto a Verifica di Via, per escludere che generi impatti ambientali negativi significativi, dovrà essere lo stesso che andrà in fase autorizzativa, altrimenti come possono gli Enti dire che gli impatti dell'opera autorizzata son tali da non esser sottoposti a ulteriore Valutazione, ossia non generano impatti negativi significativi?

Le procedure devono esser allineate, quindi se la fase successiva riguarda un'opera i cui impatti non sono stati valutati in questa sede, risulta evidente che si crea un disallineamento tra le due procedure.

Infine resta inteso che nessuno degli Enti intenda aggravare il carico di lavoro o complicare inutilmente il procedimento su questioni che potranno, in futuro, non corrispondere alla realtà, però sotto il profilo amministrativo e formale qualsiasi atto rilasciato successivamente la Verifica di VIA che non ha scontato la valutazione è annullabile ed espone a un possibile ricorso, per difetto d'istruttoria. Quindi le due procedure devono esser allineate, anche in vista della successiva fase autorizzativa (eventuale autorizzazione ex Dlgs 387/2003, oltre che di rinnovo della concessione di derivazione). Come può un procedimento concludersi in maniera favorevole per un'opera che non ha scontato e superato positivamente la Verifica di VIA? c'è un difetto di istruttoria, indipendentemente dal giudizio condizionato.

Relativamente al confronto con l'ufficio legale, i funzionari sono ovviamente disponibili a partecipare, nel rispetto alle indicazioni che l'Amministrazione vorrà dare.

**La Ditta** interviene specificando ulteriormente come intendesse proporre la possibilità di un procedimento in cui siano limitate a questa fase tutte le valutazioni di screening, comprese quelle di VIA, alla metà di concessione che prevede il prelievo dallo scarico del canale di monte mentre si rinvia alla fase successiva tutti i passaggi del procedimento solo nel momento in cui si rendessero necessari, pur condividendo il pensiero che si tratta di un percorso anomalo che può prestare il fianco a possibili critiche. La proposta può esser valutata congiuntamente per capire se possa esser condivisibile. Per provvedimento condizionato non si intende quello della Verifica di VIA, di questo procedimento, ma all'interno del disciplinare di Concessione d'uso dell'acqua. Il disciplinare d'uso prevede due modalità di prelievo: una ha tutte le carte in regola per esser esercitata fin da subito e la seconda modalità che è all'interno della Concessione, è una modalità che sulla carta in qualche modo viene mantenuta, ma l'effettivo esercizio è condizionato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie a realizzare quell'opera compresa la compatibilità ambientale.

Non concorda quindi con quanto sopra esposto dai rappresentanti della Provincia, riferendosi al procedimento in corso, circa la non differibilità della modalità di prelievo dal fiume, mentre se l'istanza si limitasse al rinnovo di concessione si potrebbero fare altre valutazioni. Invita pertanto a



considerare la forma dell'Istanza presentata, in quanto nell'oggetto nella Fase di Verifica di via è stato precisato l'oggetto di quanto si chiedeva di valutare, ovvero " *limitatamente alla modalità di prelievo dal canale di restituzione dell'impianto che è quella concretamente ad oggi utilizzata e non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quanto già in essere, mentre per la modalità di prelievo diretta dal fiume, che si intende comunque mantenere vigente in concessione, come da documentazione tecnica allegata, quale alternativa che potrà essere eventualmente attuata all'occorrenza in un successivo momento, la richiesta di tutte le autorizzazioni e pareri occorrenti, compresa la Verifica della procedura di VIA, sarà effettuata al momento della effettiva necessità di realizzare tali opere.*" Questa precisazione all'interno dell'istanza può esser considerata elemento a sostegno alla Conferenza per poter limitare la compatibilità ambientale alla modalità di prelievo a quella richiesta, escludendo quella per la quale non si è ritenuto di fare richiesta. Ovviamente era prevedibile che da parte degli Enti, sulla modalità di prelievo in alveo, siano state fatte sostanziali prescrizioni e la Ditta avrebbe già spontaneamente prodotto gli elaborati qualora avesse inteso portare in Verifica di VIA questa modalità di prelievo, mentre adesso si chiede che non venga valutata, rimandandola al momento successivo se mai ci sarà.

Quindi l'ipotesi di provvedimento condizionato era finalizzata al rinnovo della Concessione ai sensi del 10/R e non al procedimento oggi in esame. Sono pertanto condivisibili i rilievi mossi da Arpa e la Ditta è consapevole che la Verifica di VIA, così come è stata presentata, non è completa qualora il progetto presentato fosse per una derivazione da nuova traversa sul fiume Sesia, per la quale è necessaria una scala di risalita per l'ittiofauna, una campagna di monitoraggi più ampia etc. Tali analisi non sono state fatte volendo limitare la Verifica di Via allo stato attuale, al prelievo dallo scarico della centrale di monte, senza nuove opere, confermando lo stato di fatto, lo storico delle analisi fatte dagli Enti pubblici e lo stato di qualità del corpo idrico, dobbiamo confermarlo e successivamente non prevediamo delle modifiche.

In effetti il progetto di nuova traversa non è stato valutato e pertanto era sufficiente questa serie di analisi sapendo che per una nuova traversa lo studio sarebbe stato più approfondito come progettazione ed anche per una serie di indagini idrologiche che non abbiamo affrontato, non essendo prevista modifica dello stato dei luoghi tra l'autorizzazione e quello che si sta turbinando. Quanto esposto da Arpa è condivisibile ma è legato proprio all'eventuale nuova traversa e relativa valutazione del progetto.

**Il Servizio VIA della Provincia di Vercelli** aggiunge che era ben chiaro l'oggetto della Verifica di Via come è stato presentato dalla Ditta. Non vi è stato travisamento delle intenzioni della Ditta né fraintendimenti in ordine alla documentazione presentata.

Tuttavia quello che gli Enti stanno dicendo è che ciò che è stato presentato è parziale mentre non dovrebbe esserlo.

Se l'obiettivo è quello, superata la Verifica di Via, di proseguire con entrambe le soluzioni, ciò che è stato presentato in Verifica di Via relativo ad una sola modalità di prelievo, risulta parziale, non corretto dal punto di vista procedurale e conseguentemente non è sufficiente sotto il profilo della progettazione.

L'osservazione è di ordine tecnico-procedurale: se al termine della Verifica di VIA ci sarà una sola modalità di prelievo utilizzata, allora questa procedura è corretta, con le opportune eventuali integrazioni, mentre se l'obiettivo per la successiva fase di autorizzazione è quello di aver autorizzate entrambe le modalità allora bisogna valutare gli impatti derivati da entrambe le opere. Se anche fosse emesso un provvedimento di esclusione dalla Valutazione di Impatto ambientale limitato ad una sola modalità di prelievo, gli atti successivi di rinnovo e autorizzazione non potrebbero essere emessi perché mancherebbero dei presupposti di legge.

**Il Servizio Viabilità della Provincia** evidenzia che la documentazione esaminata non consente di esprimere un parere. Non è stata infatti minimamente affrontata la fase di cantierizzazione. Se durante il regolare approvvigionamento di acqua questo è un aspetto che influisce poco, per quanto riguarda invece la presa diretta dal fiume Sesia è stato presentato soltanto un elaborato planimetrico, ma non ci sono specifiche in merito al cantiere e alle viabilità eventualmente interferite, e pertanto non è possibile esprimersi in merito.

**La Ditta** interviene richiamando quanto sopra esposto, ovvero che la documentazione presentata fa riferimento alla richiesta pervenuta dalla Provincia di Vercelli di presentare una documentazione completa ai sensi del Regolamento 10/R delle due modalità di prelievo, ma non è stato fatto nessun approfondimento né sulla cantierizzazione dell'opera né sui relativi aspetti di carattere idraulico, paesaggistico, ambientale. Riprendendo l'intervento della Provincia circa il fatto che non potrà proseguire l'iter procedurale per il prelievo dal fiume se ad oggi a quella modalità manca la compatibilità ambientale dell'opera, precisa che ad oggi la Ditta non intende, anche in futuro, ottenere alcuna autorizzazione a realizzare l'opera. Si vorrebbe invece che all'interno della concessione ci fosse la possibilità condizionata all'ottenimento delle autorizzazioni, di poter mantenere la possibilità di derivazione direttamente dal fiume, ma in questo momento non si vorrebbe neppure ottenere le autorizzazioni. La rappresentazione dei manufatti, come concepiti nella vecchia concessione, che ovviamente avranno bisogno di esser aggiornati (es: DMV, scala risalita dei pesci etc) dovranno essere predisposti nel momento in cui l'opera si renderà necessaria. Si sta quindi parlando di una serie di precisazioni e richieste di integrazioni su una parte di progettazione che non è stata considerata dalla Ditta e pertanto risulta mancante di molti dettagli.

**Il Responsabile del Procedimento** chiede quindi alla Ditta proponente se a questo punto intenda stralciare, per il momento, la traversa per procedere solo sulla parte relativa al canale di derivazione. Ci sono solo due strade: o si valuta tutto o si stralcia. È importante saperlo subito perché si deve chiudere il procedimento. Ricorda che la procedura di Verifica di assoggettabilità alla Via prevede solo due strade: esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale o assoggettamento alla fase di giudizio di Compatibilità Ambientale (VIA).

Se invece la Ditta intende rimandare ad una seconda fase e quindi al momento stralciare, deve formalizzarlo e l'istruttoria proseguirà solo per la parte di attingimento dal canale.

La **Ditta** chiede una sospensione della seduta odierna per potersi confrontare con i propri tecnici e fare le opportune valutazioni per rispondere in tempi brevi e per valutare il prosieguo dell'iter. Chiede inoltre copia dei pareri cui è stata data lettura in seduta (Arpa e Regione – OOPP)

**Il Responsabile del Procedimento** accogliendo la richiesta della Ditta chiede che venga definita la durata della sospensione del procedimento.

La **Ditta** propone un periodo di trenta giorni.

La **Provincia** dispone pertanto, su richiesta del Proponente, una sospensione dei lavori della Conferenza dei Servizi, aggiornando la seduta della prima riunione di Conferenza ad una ulteriore data, indicativamente per metà Aprile. I termini del procedimento vengono sospesi. Il verbale completo delle due sedute verrà formalizzato alla conclusione dell'aggiornamento della riunione odierna.

---

In data 12.04.2021, alle ore 9,40 come da nota di Convocazione (prot.prov. n. 008538 del 30.03.2021) si è pertanto riunita la II Sessione della prima riunione della Conferenza dei Servizi del 11.03.2021.

Sono presenti:

Per la Provincia di Vercelli: il Dott. Piero Gaetano Vantaggiato Responsabile del Procedimento, N. Casale, P. Lamberti, E. Viazzo – Servizio VIA, V. Platinetti Servizio Risorse Idriche e Pianificazione territoriale, E. Zarantonello – Servizio Energia;

Per ARPA: Claudia Mignelli.

Per Comune di Quarona: Lorenza Isabella

Unione Montana Valsesia: Alberto Daffara

Regione Piemonte: Gianni Bullano

Cordar Valsesia: Anna Martignon e Susanna Mo

Per la Ditta Proponente: Giovanni Toscanini, Alessandro Carelli, Davide Martiner Testa, Stefano Bonatti

Il **Responsabile del Procedimento** da lettura della nota fatta pervenire dalla Ditta Toscanini Ettore &Co srl (prot. prov. n. 0009411 del 09.04.2021) in cui si chiede all'Amm.ne provinciale di inoltrare richiesta al competente Ministero per un parere preventivo circa *“il mantenimento in concessione di entrambe le modalità di presa, evitando un inutile aggravio del procedimento”*.

Al termine della lettura richiama le note acquisite dalla Regione Piemonte, già precedentemente trasmesse alla Ditta proponente ed inoltre ricorda le caratteristiche del procedimento in corso, ovvero di Verifica di VIA per il rinnovo di una concessione di derivazione d'acqua. Ritiene comunque possibile valutare la richiesta al Ministero per l'espressione di un parere preventivo, nel rispetto delle tempistiche previste per l'istruttoria.

Interviene il **Servizio VIA della Provincia di Vercelli** che richiama il quadro normativo specifico relativo alla problematica sollevata dal proponente. L'art. 4, comma 5 della L.R.40/98: *“Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi”*.

Ricorda infine l'art. 29 del Dlgs 152/2006: *“i provvedimenti di autorizzazione adottati senza aver superato la fase di Verifica di VIA, ove prescritta, sono annullabili per violazione di Legge.”*

Il **Responsabile del Procedimento** prosegue ricordando che gli approfondimenti sono già stati ampiamente valutati dagli Enti e pertanto si ribadisce quanto in precedenza espresso. E' possibile ancora fare una sospensione per un ulteriore approfondimento presso il Ministero, ma sempre tenendo presenti le tempistiche del procedimento. C'è già stato anche il pronunciamento da parte della Regione che di fatto è l'Ente delegante. Si chiede pertanto alla Ditta di esprimersi in merito.

La **Ditta** interviene facendo riferimento alla normativa regionale precisando che le opere in esame sarebbero alternative quindi o si realizza una o l'altra. Resta il fatto che si tratta di una procedura particolare e si comprende le difficoltà procedurali nell'inquadrare il percorso in esame. Conviene circa la preoccupazione relativa a coordinare le tempistiche del procedimento con i tempi necessari al pronunciamento da parte del Ministero.

Il **Responsabile del Procedimento** ribadisce che la richiesta di sospensione non può che esser presentata da parte della società proponente, poiché gli Enti hanno già svolto tutti gli accertamenti. La Conferenza dei Servizi accoglie l'istanza del proponente per fugare qualsiasi dubbio, ma non

può esser ricondotta in capo alla Provincia e agli Enti una richiesta di sospensione e il conseguente prolungamento del procedimento.

La **Ditta** precisa che pare comunque illogico ottenere delle autorizzazioni che arriveranno con tempi più lunghi e con una certa incertezza e che soprattutto avranno una durata limitata di 5 anni quando la concessione di derivazione ha una durata trentennale. Quindi il problema sarebbe superato per i primi cinque anni ma si ripropone per i successivi venticinque, pertanto se tra dieci anni si verificasse la necessità di realizzare l'opera si dovrà nuovamente ottenere l'autorizzazione secondo la normativa allora vigente, e ciò appare assurdo.

**Il Responsabile del Procedimento** ricorda quanto è stato già più volte ribadito in precedenza e che il procedimento è piuttosto complesso, però la procedura di VIA implica l'analisi complessiva e questo è discriminante. L'alternativa può solo esser quella di assoggettare il progetto al Giudizio di Compatibilità Ambientale, ci si rende conto che ciò può apparire più gravoso e si vorrebbe evitare ma d'altra parte occorrono tutti gli elementi per poter esprimere serenamente una valutazione. Ribadisce ancora la disponibilità per accogliere la richiesta del proponente di una sospensione per acquisire l'approfondimento tecnico giuridico presso il Ministero dell'Ambiente.

La **Ditta** formalizza pertanto la richiesta di sospensione del procedimento per 60 gg per ottenere il parere dal Ministero.

Si accoglie pertanto la richiesta di sospensione per giorni 60.

**Il Responsabile del Procedimento** evidenzia infine che a seguito della prima seduta di marzo è stata messa a conoscenza del procedimento in corso la Società Basikdue ora Basikidro, quale soggetto portatore di interessi in quanto il progetto in esame insiste su aree e strutture della Società Basikidro. La Società ha fatto pervenire una nota il 09.04 con cui richiede di essere invitata a partecipare ai lavori della Conferenza, nota che è stata protocollata la mattina stessa della conferenza e pertanto non è stato possibile trasmettere formale invito a partecipare. Verranno inviati i verbali della Conferenza e verrà ammessa a partecipare alla prossima riunione.

### **Determinazioni della Conferenza**

Gli Enti e Soggetti rappresentati in Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso e discusso nel corso della riunione, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, nonché delle note e pareri avanzati da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento, ritengono di accogliere la richiesta di ulteriore sospensione del procedimento presentata dalla Ditta TOSCANINI Ettore & Co. Srl, con sede legale in Borgosesia (VC), per acquisire il parere preventivo sul procedimento in esame da parte del Ministero dell'Ambiente.

I termini del procedimento si intendono pertanto nuovamente sospesi in attesa di acquisire il parere presso il ministero.

Si dispone una sospensione di 60 giorni.

La seconda sessione della riunione di Conferenza dei Servizi si conclude alle ore 10.

## **Pareri ed osservazioni pervenute**

**Vengono acquisite agli atti della conferenza le osservazioni e note pervenute:**

### **Osservazioni da parte dei soggetti coinvolti e interessati, ex art.9 L.R.n.40/98**

- Nota Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio (Prot. prov. n. 0005861 del 02.03. 2021) in cui, in sintesi preso atto di quanto la Ditta dichiara nella documentazione depositata, evidenzia che trattandosi di opere già realizzate non necessitano di nuove autorizzazioni pur ricadendo nella fascia di rispetto dei 150 mt di cui all'art.142 lettera c del Dlgs 42/04, riservandosi eventuali ulteriori verifiche nella successiva fase autorizzativa nel caso in cui gli interventi di ripristino comportino modifica dello stato dei luoghi e conseguente di Autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del Dlgs 42/04 e smi da parte del Comune di Quarona in quanto dotato di Commissione locale per il paesaggio.
- Nota Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. prov. n. 005843 del 02.03.2021) in cui, in sintesi evidenzia che qualora si rendessero necessarie costruzioni, modifiche o spostamenti di condutture di energia elettrica e/tubazioni metalliche sotterrate la società proponente dovrà provvedere a richiedere Nulla Osta ai sensi dei commi 1 e/o 5 e/o 7 dell'art.95 del Dlgs. 259/2003 all'Ispettorato Territoriale competente di questo Ministero, come da procedimento allegato. Detto Nulla Osta o Attestazione di Conformità nei casi di condutture aeree o sotterranee di energia realizzate in cavi cordati ad elica , sono da considerarsi atto di assenso nel procedimento unico ai fini dell'eventuale "Autorizzazione Unica" ai sensi del Dlgs 387/2003 e smi e delle Linee guida per li Autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili" di cui al DM 10 settembre 2010. Si valuta opportuno segnalare che la realizzazione delle opere in oggetto dovrebbe tener conto in fase progettuale, della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici ove operanti nelle vicinanze delle opere medesime. Nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, ad onde convogliate e sistemi ottici, a servizio dell'impianto, si informa che ai sensi degli art 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche l'attività di installazione ed esercizio, è assoggettata ad autorizzazione generale fatto salvo quanto previsto dall'art.99 comma 5 del succitato Codice.
- Organo Tecnico di VIA, che si integra con il contributo tecnico scientifico di Arpa, del Servizio Pianificazione Territoriale - Risorse Idriche, del Servizio Viabilità e del Servizio Inquinamento acustico della Provincia. Nell'ambito delle valutazioni dell'Organo Tecnico di VIA, il Servizio Inquinamento Acustico della Provincia, ha fornito il proprio contributo all'istruttoria tecnica: *La documentazione presentata ed esaminata "Analisi delle emissioni sonore verso l'esterno" datata 29/10/2020, contiene il risultato delle misurazioni effettuate esclusivamente in periodo di riferimento "notturno", presso alcuni ricettori in Classe III – Aree di tipo misto, posizionati sulla sponda opposta del fiume Sesia, rispetto alla centrale idroelettrica in Classe V – Aree prevalentemente industriali.*

*La centrale idroelettrica è in funzione sulle 24 ore, periodo diurno e notturno ed è stato scelto di:*

- *effettuare le misurazioni esclusivamente in periodo di riferimento notturno, considerato più critico;*
- *effettuare le misurazioni presso i ricettori (civili abitazioni) in Classe III, dalla parte opposta del fiume Sesia rispetto a dove è installata la centrale idroelettrica e nel cortile condiviso della centrale idroelettrica/complesso industriale in Classe V;*
- *non effettuare le misurazioni presso i ricettori più vicini, posti in Classe V.*

*Si ritiene pertanto, che la documentazione prodotta non sia pienamente rispondente alle indicazioni fornite dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 ma, dato atto che dai rilievi effettuati, le condizioni sonore ambientali, in periodo di riferimento notturno, non subiscono variazioni dall'introduzione della rumorosità degli impianti esistenti della centrale idroelettrica, risultando compatibili con i limiti imposti dal vigente Piano di Classificazione Acustica comunale, fatte salve altre e diverse indicazioni del Comune e del Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est, si potranno rilasciare le autorizzazioni richieste con l'indicazione delle seguenti prescrizioni generiche:*


- 1) *devono essere rispettati sia in periodo di riferimento diurno che notturno, i limiti imposti dal PCA Comunale;*
- 2) *in caso di variazione del PCA Comunale, la ditta dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'art.14, comma 1 della LR n.52 del 20 ottobre 2000;*

3) qualora, nell'arco della durata dell'autorizzazione, la ditta effettui modifiche impiantistiche e/o installazione di nuovi o diversi macchinari che producano variazioni alle emissioni sonore, dovrà essere effettuata relativa valutazione e/o verifica acustica, ai sensi del DM 16 marzo 1998 e/o della DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616.


Dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del Progetto (01.03.2021) alla data odierna di Conferenza, non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del pubblico, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.40/98 e D.G.R. n.63-11032 del 16.03.2009 (BUR n.11 del 19.03.2009).

- Nota Ditta Toscanini Ettore &Co srl (prot. prov. n. 0009411 del 09.04.2021).
- Nota Soc. BASIKIDRO srl (prot. prov.n. 009448 del 12.04.2021) che in sintesi richiama la nota del 19 marzo 2021 (prot. prov. n. 007706) con cui veniva informata dell'Avvio del procedimento di rinnovo di concessione di derivazione acqua dal fiume Sesia per uso energetico. Nel corso del procedimento si è evidenziato che la Basikidro srl è proprietaria esclusiva dei terreni e delle strutture sulle quali insiste il progetto presentato dalla Ditta TOSCANINI Ettore &Co. Srl. La società chiede di esser coinvolta nell'intero procedimento amministrativo e coglie l'occasione per informare l'Amministrazione che ad oggi la soc. TOSCANINI Ettore &Co. Srl risulta inadempiente rispetto a tutti gli obblighi di pagamento previsti dalla Provincia di Vercelli con determinazione n. 30573 del 25 gennaio 2001.

Il verbalizzante  
(Arch. Paola Lamberti)



Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. P. G. VANTAGGIATO)



**Allegati:**

- Relazione Organo Tecnico di VIA
- Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche e Settore Tecnico regionale Biella Vercelli (Prot. prov. n. 0006447 del 08.03. 2021)
- Nota Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio (Prot. prov. n. 0005861 del 02.03. 2021)
- Nota Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. prov. n. 005843 del 02.03.2021)
- Nota ARPA (prot. prov.n. 007009 del 12.03.2021)
- Nota Ditta Toscanini Ettore &Co srl (prot. prov. n. 0009411 del 09.04.2021)
- Nota Soc. BASIKIDRO srl (prot. prov.n. 009448 del 12.04.2021).